CLXI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1892

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

NICOTERA, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge di provvedimenti per Roma, e risponde ad una interrogazione del deputato CALDESI circa sequestri d'armi in Faenza.
PELLOUX, ministro della guerra, risponde ad una interrogazione del deputato BRUNIALTI circa le iscrizioni alla Scuola ed all'Accademia militare.
VILLARI, ministro della pubblica istruzione, risponde ad interrogazioni dei deputati GALLO e MARTINI FERDINANDO, circa tumulti in alcune Università.
CALDESI presenta una relazione sopra un disegno di legge per autorizzare alcune Provincie ad eccedere i limiti della sovraimposta.
Convalidasi la elezione del deputato TONDI pel secondo collegio di Foggia.
TONDI giura.
Discussione della proroga del trattato di commercio con la Spagna.
DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, risponde ad alcune osservazioni del deputato RUBINI.
Votasi a scrutinio segreto la detta proroga.
BRUNIALTI svolge una sua proposta di legge relativa a giurisdizione territoriale.
Seguito della discussione del disegno di legge sui *probi-viri*.
VOLLARO-DE LIETO, GALLAVRESI, relatore, FRATTI, MAFFI, MUSSI, AGNINI, CAVALLOTTI, PUGLIESE, SONNINO, FAGIUOLI e CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, prendono parte alla discussione.
Annunciasi una domanda d'interrogazione.

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane.

D'Ayala-Valva, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4954. Il Consiglio comunale di Ottiglio fa voti che sia conservata a quel Comune la sede della pretura.

4955. La Giunta municipale del comune di San Godenzo trasmette varie considerazioni sulla proposta di legge relativa a modificazioni alla legge forestale del 20 giugno 1877.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia gli onorevoli: Imbriani-Poerio, di giorni 3; Sola, di 10. Per motivi di salute l'onorevole Danieli, di giorni 15.

(*Sono conceduti*).

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di presentare un disegno di legge.

Nicotera, *ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno per provvedimenti a favore della città di Roma. Prego la Camera di dichiararlo urgente, e di mandarlo agli Uffici.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici. Se non vi sono obiezioni, se ne intenderà ammessa l'urgenza.

(*L'urgenza è ammessa*).

Interrogazioni.

Presidente. Vi ha una interrogazione dell'onorevole Caldesi al ministro dell'interno « per conoscere con qual diritto e per quali ragioni l'autorità di pubblica sicurezza di Faenza

proceda al sequestro di armi non vietate nel domicilio dei cittadini. »

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Nicotera, *ministro dell' interno.* Dal tenore della interrogazione dell'onorevole Caldesi io mi accorgo che egli è caduto in errore; certamente perchè non è stato bene informato. Posso assicurare l'onorevole Caldesi e la Camera, che i provvedimenti sui quali egli mi interroga, sono stati presi dall'autorità giudiziaria e non dall'autorità politica.

La Camera comprenderà che io debbo aspettare il risultato dei provvedimenti medesimi, per poi vedere se da parte dell'autorità di pubblica sicurezza si sia mancato in qualche cosa.

Presidente. L'onorevole Caldesi ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

Caldesi. La risposta dell'onorevole ministro dell'interno è troppo semplice per essere completa, troppo assoluta per essere sodisfacente. Perchè quando in un paese, per più giorni, i carabinieri sono andati di casa in casa ricercando se vi fossero armi, e senza dirne la ragione, senza altre formalità, se le sono fatte consegnare, creando così un giusto e ragionevole allarme in tutti i cittadini, mi pare che sia troppo poco rispondere semplicemente che tutto ciò dipende dall'autorità giudiziaria.

A me non consta che sia stato, per esempio, esibito un mandato regolare, come avrebbe dovuto esservi, se veramente, come afferma il ministro dell'interno, queste perquisizioni e questi sequestri sono stati fatti per ordine dell'autorità giudiziaria. In ogni modo, senza volere adesso elevare a questione politica questo semplice fatto di polizia, io spero che l'onorevole ministro si vorrà meglio informare della cosa, e trovando che eccesso vi sia stato per parte di qualcheduno, confido che vorrà provvedere perchè simili fatti (che sono assolutamente nuovi nel nostro paese e che fanno ricordare ai nostri vecchi i tempi in cui gli austriaci, ora nostri buoni alleati, facevano razzia di tutte le armi e ci obbligavano perfino a spuntare i coltelli da tavola) non si rinnovino più.

Per parte mia mi basta che almeno resti consegnato negli atti del Parlamento anche questo strano episodio della nostra, cioè della vostra politica interna; sulla quale avremo campo di discutere, e più ampiamente, a suo tempo.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, *ministro dell'interno.* Io prego l'onorevole Caldesi di non fare confronti fra tempi passati e tempi presenti. È un'esagerazione; e non si avrà certamente, mentre ho l'onore di dirigere la politica interna, il rinnovarsi di certi fatti. Io affermo, che tutte le visite domiciliari furono fatte di pieno giorno, e sempre con l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria. Nessun reclamo pervenne all'ufficio di pubblica sicurezza contro funzionari od agenti. Tutti i verbali di sequestro, unitamente alle armi, furono rimessi all'autorità giudiziaria. Domando alla Camera se io ci abbia nulla a vedere.

Caldesi. In forza di qual mandato furono eseguite le perquisizioni?

Nicotera, *ministro dell'interno.* In forza del mandato, Ella lo sa, dell'autorità giudiziaria. Ora domando se io debba intervenire quando l'autorità giudiziaria crede di far eseguire delle perquisizioni o sequestri di armi.

L'operazione è stata compiuta col più rigido rispetto a tutte le forme prescritte dalla legge. Quindi, comprenderà la Camera che, fino a quando non sia terminato il giudizio, io non potrei in nessun modo intervenire.

Assicuro l'onorevole Caldesi che se si fossero commessi degli eccessi, e se degli inconvenienti si fossero verificati, io non li tollererei; ma io non posso impedire all'autorità giudiziaria di procedere, quando lo creda utile e necessario.

Presidente. L'onorevole Caldesi ha facoltà di parlare.

Caldesi. L'onorevole ministro non mi ha risposto in forza di qual mandato si procedesse; quale cioè fosse il mandato dell'autorità giudiziaria, che ordinava questi sequestri.

Poichè io comprendo benissimo che vi possano essere dei processi, i quali portano la necessità di procedere a perquisizioni e sequestri; ma qui non siamo davanti, ch'io sappia, ad alcun processo di questo genere. Solamente un bel giorno i cittadini si destano con questa novità, che i carabinieri vanno nelle case a sequestrare le armi senza dirne il perchè.

Questo è un fatto molto strano, che non credo giustificato dal Codice di procedura

penale, e sul quale perciò richiamo di nuovo l'attenzione del signor ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Nicotera, *ministro dell'interno.* Non ho che da aggiungere una parola; ed è che il mandato della autorità giudiziaria non è generale, ma speciale; che è proprio per quelli, ai quali sono state fatte le visite dai carabinieri ed a cui sono stati fatti i sequestri.

Posso assicurare l'onorevole Caldesi anche di un'altra cosa: che il solo, a reclamare, è lui. Fino a questo momento tutti coloro, che sono stati visitati e che hanno avuto le armi sequestrate, non hanno fatto reclamo di sorta.

Caldesi. Legga tutti i giornali, anche i più amici dell'ordine!

Presidente. Viene ora una interrogazione dell'onorevole Brunialti ai ministri della guerra e della pubblica istruzione « sui provvedimenti che intendono adottare per mitigare il danno derivato a molti giovani, già iscritti ai corsi preparatorii alla Scuola militare di Modena ed all'Accademia militare, e non più a tempo di iscriversi ad altre scuole, quando fu pubblicata la notizia, che per l'anno 1892-93 non si ammetterà alcun giovane nelle scuole stesse per via di esame, specialmente se questa restrizione dovesse ripetersi anche per l'anno venturo. »

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Pelloux, *ministro della guerra.* Io ringrazio prima di tutto l'onorevole Brunialti di avermi dato occasione di dire due parole alla Camera intorno ad un provvedimento, che credo non sia stato inteso bene, nè capito da molti, che sono estranei alle cose di amministrazione. Il Ministero, per considerazioni d'ordine amministrativo, ha creduto necessario di ridurre da 3 a 2 anni il corso della scuola militare, perchè il primo anno di questa scuola corrisponde perfettamente al quinto corso dei Collegi militari. Esso costituiva semplicemente una facilitazione per quelli che non avevano percorso tutta la trafila dei Collegi militari e che volevano entrare alla scuola o all'accademia militare preparandovisi, quasi in un anno preparatorio. Ma, visto che questo importava una spesa non assolutamente necessaria, cosa questa che nelle circostanze in cui siamo non possiamo permettere, il Ministero ha creduto di ritornare all'antico sistema, e di costituire la scuola militare di due corsi solamente. Che cosa n'è avvenuto? N'è avvenuto che il primo corso attuale della scuola militare continuerà in avvenire ad essere rappresentato negli istituti militari come in passato dal quinto corso dei Collegi militari. Per effetto di questa disposizione di ordine generale ed organica è avvenuto come conseguenza un fatto speciale.

Dovendosi fare le ammissioni agl'Istituti militari per l'anno 1892-93, naturalmente non esistendo nella scuola militare l'antico primo corso, non si è potuto far l'esame di ammissione a questo primo corso; mentre il nuovo primo corso rappresenterà l'antico secondo.

Siccome però si dovranno, naturalmente, regolare le ammissioni per l'avvenire, quei giovani che si preparavano adesso nei corsi preparatorî fuori dei Collegi non perderanno nulla; poichè, se non potranno entrare nell'ottobre del 1892 nell'antico primo corso, potranno bensì concorrere nell'ottobre del 1893 per il nuovo primo corso, che corrisponde allo attuale secondo; e quindi non avranno perduto l'anno del ritardo all'ammissione.

Per la disposizione organica, adunque, questi giovani non avrebbero da preoccuparsi.

Ma poichè ho occasione di parlare di questo argomento, io debbo prevedere un caso che può presentarsi, e credo che questo caso sia quello che ha dato occasione a certe domande rivolte al Ministero e presentate da parecchi colleghi della Camera.

Lo dico subito, vi è la probabilità di una sensibile, sebbene temporanea, diminuzione nell'ammissione agli istituti militari, causata da varie ragioni di ordine generale e molto importanti. Una di queste ragioni sta nel disegno di legge di avanzamento, che sta per essere discusso al Senato, nel quale l'età, per essere nominati sottotenenti, è protratta alquanto; un'altra ragione sta nel fatto che presentemente si trova, negli istituti militari, un numero di allievi superiore al bisogno; la terza, finalmente, sta nella necessità di assicurarsi assolutamente un reclutamento perfetto per i nostri quadri di ufficiali.

Più andiamo avanti, più è evidente che la difficoltà della istruzione militare, con lo acceleramento del servizio, verso il quale si cammina dappertutto, richiede di avere dei quadri intelligenti, istruiti, solidi, sui quali si possa contare.

Tutto questo in avvenire porterà una maggiore severità negli esami. Ho detto prima

che noi in questo momento abbiamo nei nostri istituti, scuola militare ed accademia militare, un numero tale di allievi che oltrepassa i nostri bisogni.

Ed a maggiore spiegazione aggiungo, per esempio, che noi abbiamo ancora 17 allievi della scuola militare che avrebbero avuto il diritto alla promozione nell'agosto 1891 e che non hanno ancora potuto trovar posto perchè esuberanti ai quadri. Questi avranno la loro nomina probabilmente nel mese di febbraio.

Ma ci troviamo di fronte a questa situazione: che, nel luglio 1892, cioè fra pochi mesi, usciranno dall'accademia 100 allievi, dalla scuola militare di Modena ne usciranno 380, dalla scuola militare di Caserta ne usciranno 200, in totale poco meno di 700 allievi, per i quali probabilmente non ci saranno più della metà dei posti immediatamente disponibili.

Cosicchè, è chiaro che ci troveremo nuovamente obbligati a fare quello che abbiamo già fatto adesso, di ritardare le promozioni, per una parte dei candidati.

Siccome nell'anno susseguente la quantità degli allievi che presentemente si trova negli istituti militari è precisamente nelle istessissime proporzioni, noi ci troveremo nuovamente ad un altro ingombro. Ora devo fare osservare alla Camera che quest'ingombro, oltre alle difficoltà di ordine morale che ci porta, difficoltà grandissime per un certo senso di scoraggiamento che ne viene a questi giovani che non trovano il loro posto e che devono aspettare comunque di potere entrare nell'esescito, noi abbiamo anche una grave questione di bilancio, una questione di eccedenza nei quadri, e quindi di eccedenza di spesa.

Noi prevediamo, su tutti i nostri bilanci, delle diminuzioni per eventuali vacanze; ma come ci possono essere queste vacanze, quando il numero di quelli che aspettano e che hanno già acquistato il diritto di riempirle è superiore al bisogno?

Per tutte queste ragioni, noi abbiamo per l'avvenire a risolvere un problema difficile, che abbiamo dovuto considerare e dal lato amministrativo e del lato morale.

L'anno venturo, per diminuire gl' inconvenienti di questa situazione, il Ministero guarderà di fare anche il solito concorso per esami, e così si potranno ammettere alcuni di questi giovani che presentemente sono negli istituti preparatorii, e i quali così non avranno perduto nulla; ma non potrei dire fin d' ora quanti di essi potranno essere ammessi.

D'altra parte, sarebbe stato per quest'anno quasi una canzonatura, mi si passi la parola, lo ammettere agli esami dei giovani, quando il Ministero sapeva che non c' erano i posti disponibili.

L'Amministrazione della guerra è molto preoccupata di questo stato di cose, e confesso che è anche dispiacentissima di dover diminuire l'ammissione dei giovani che desideravano di entrare nell'esercito; essa farà quanto è in suo potere per diminuire i danni di questa situazione; ma essa deve pure osservare le norme prescritte e per non oltrepassare la spesa e per non creare una falsa posizione ad una quantità di giovani, come avverrebbe se, dopo essere stati ammessi negli istituti militari, non avessero, al momento di uscirne, trovato posto nei quadri dell'esercito.

Queste sono le spiegazioni che posso dare all'onorevole Brunialti, il quale spero che se ne dichiarerà sodisfatto.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, sodisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

Brunialti. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra delle sue dichiarazioni, tanto più che sono certo che esse gioveranno soprattutto a mettere in avvertenza le famiglie di molti alunni, che si sarebbero avviati a quegli studi per l'anno venturo.

Come l'onorevole ministro avrà compreso dal testo della mia interrogazione, io non intendeva affatto di censurare le disposizioni prese. Non entro neppure nei motivi che hanno potuto determinare questa risoluzione. Ora vedo che si trattava di una vera pletora di allievi che cercavano di entrare nelle Scuole e nell'Accademia militare, e credo pure che fosse necessario di diminuirla in qualche modo. Cchido però al ministro della guerra, insieme al ministro della pubblica istruzione, a cui pure ho rivolto la mia interrogazione, se non sia il caso di procurare che quei giovani, i quali si trovano poco meno che chiusa la via per la scuola militare, possano essere ammessi a carriere civili.

La disposizione del ministro della guerra ha colpito quei giovani quando i corsi erano già incominciati. Le dichiarazioni del ministro ci avvertono che non possono avere

grandi speranze di trovare dei posti nemmeno l'anno venturo nella Scuola e nell'Accademia militare; pregherei dunque il ministro della pubblica istruzione di vedere se non sarebbe possibile ammettere questi giovani al terzo anno degli istituti tecnici. Quest'ammissione non è, credo, resa difficile che da alcune condizioni di età, che sono determinate dal regolamento; e pregherei che, vista la straordinarietà del caso, si ammettesse per quest'anno una disposizione eccezionale, la quale facesse sì che questi giovani non perdessero completamente un anno. In ogni caso pregherei il ministro della guerra, di ammettere questi giovani alla fine dell'anno al quinto anno della scuola militare. In questa guisa essi potrebbero poi entrare nella scuola superiore.

In conclusione ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi. Ma lo prego di studiare tutti i mezzi, perchè questi giovani non abbiano a perdere un anno dei loro studi.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Pelloux, *ministro della guerra.* Per conto mio dichiaro che sono prontissimo a studiare col mio collega della pubblica istruzione tutti i temperamenti che possono andare a vantaggio di questi giovani. Vedrà il mio collega dell'istruzione pubblica se sarà possibile ammetterli negli istituti tecnici.

In quanto all'ammissione al 5° anno dei Collegi, studierò la cosa, ma la vedo abbastanza difficile a causa della pletora di cui ho parlato. I corsi sono cominciati, è vero, ed è pur vero che questi giovani si sono trovati un po' spostati. Ma la circolare per l'ammissione alla scuola fu pubblicata ad epoca regolare come tutti gli anni. Capisco bene che l'abbondanza di concorrenti è venuta per quella fiducia che si aveva di essere ammessi, e perchè essi non erano forse in grado di conoscere questa esuberanza già esistente, quantunque ci fosse già per il pubblico una notizia molto grave, e la notizia era il ritardo che avevano avuto alla promozione, nell'anno scorso, buona parte degli allievi che uscivano da Modena come quelli che uscivano da Caserta.

Finalmente, quanto alla poca speranza per l'anno venturo, accennata dall'onorevole Brunialti, ripeto, che, appunto nell'intento di rendere meno difficile questa situazione, anche transitoriamente si guarderà di fare una qualche ammissione per esami in quel numero certamente limitato che sarà possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Villari, *ministro dell'istruzione pubblica.* Io volentieri studierò la cosa d'accordo col mio collega il ministro della guerra; ma credo che, da quanto ho potuto capire, questi giovani non avendo fatti gli studi in istituti governativi, si troveranno veramente nelle condizioni di tutti quanti i privatisti, e non si potranno quindi esentare dall'esame di licenza, o d'istituti tecnici.

L'ammissione negl'istituti mi pare difficile; non so come si possa dare quest'affidamento ad essi, ad anno così avanzato, non avendo essi fatti studi regolari.

Ma, ripeto, siccome non conosco in che condizioni veramente si trovino questi giovani, solo quando avrò esaminata la questione potrò dare una risposta adeguata.

Presidente. Così è esaurita quest'interrogazione.

Villari, *ministro dell'istruzione pubblica.* C'è un'interrogazione dell'onorevole Gallo e un'altra dell'onorevole Ferdinando Martini, sopra i tumulti universitarii, ed io, se gli onorevoli interroganti lo permettono, risponderei oggi.

Presidente. È la Camera anzitutto che deve permetterlo. *(Sì! sì!)*

Queste interrogazioni non sono iscritte nell'ordine del giorno; però, a tenore del regolamento, il ministro può chiedere di rispondere subito, qualora la Camera consenta.

Non essendovi obiezioni, do lettura delle due interrogazioni.

La prima, è la seguente:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se sieno vere le notizie diffuse sull'agitazione degli studenti di parecchie Università del Regno, e sui provvedimenti che intende adottare affinchè ritorni la calma negli istituti superiori. — Gallo ».

L'altra è così concepita:

« Il sottoscritto domanda all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se egli abbia notizia delle cause dalle quali provennero i fatti avvenuti nell'Università di Roma e come intenda farli cessare. — Ferdinando Martini. »

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere a queste due interrogazioni.

Villari, *ministro dell' istruzione pubblica.* Le notizie intorno ai tumulti universitari purtroppo sono vere.

La Camera sa che questi fatti deplorevolissimi non sono nuovi; si ripetono costantemente quasi ogni anno, e sono divenuti come una malattia cronica nel nostro organismo universitario.

Le cause di questi fatti sono molteplici; alcune dipendono dagli ordinamenti scolastici, che a mio avviso avrebbero bisogno di alcune sostanziali modificazioni; altre, e non poche, dipendono dal modo come i regolamenti sono applicati.

Io sono ben lontano dal voler rivolgere accusa ad alcuno dei miei predecessori, ma dico che, un po' per colpa di tutti, questi regolamenti furono applicati con tanta indulgenza, con tante modificazioni, con tante eccezioni, che si è andata accumulando sempre più la materia del disordine nelle nostre Università.

Io, naturalmente, mi sono trovato in un momento in cui è generale il desiderio di porre termine a questo stato di cose, perchè si vede e si sente da tutti che così non si può andare avanti; (*Bravo!*) che nella gioventù si è diffusa l'idea che col tumulto si può ottenere tutto quello che si vuole (*Benissimo!*) e quindi questi tumulti si ripetono continuamente.

Io debbo dire che dacchè sono venuto al Ministero non ho fatto altro che respingere domande di concessioni in numero grandissimo, io non ne ho aggiunta alcuna a quelle già fatte, nè ne ho allargata alcuna: ne ho soppresse moltissime. Posso, per citare un solo esempio, dire che, siccome una delle principali cause dei disordini universitari, a mio modo di vedere, era l'ammissione nelle Università dei giovani che non avevano la licenza liceale (i quali dovendo poi fare gli esami di licenza del liceo, ammessi come uditori nell'Università, dovevano fare anche gli studi ed esami universitari, e quindi si trovano in condizioni disgraziatissime); così io, in questo anno, non ne ho ammesso neppure uno. E per far questo, ho dovuto resistere a pressioni infinite. Ora, questo ed altri fatti hanno accumulato intorno a me una materia infiammabile di malcontento (*Si ride*), nella quale è facile a chiunque gettare una scintilla, perchè avvenga lo scoppio dell'incendio.

I fatti di Napoli sono noti; e sono pur tali che nessuno poteva umanamente prevederli. Questi fatti, immediatamente, hanno trovato, più o meno, un'eco in altre Università. A Palermo c'è stato un movimento; ma, dai telegrammi che ho potuto avere, pare (questi fatti, essendo avvenuti in questi giorni, non ne conosco i particolari), pare dunque dal telegramma ultimo del rettore della Università, che non si tratti d'altro, che di questo: che gli uditori (sempre quegli uditori che non hanno la licenza liceale, e che non si possono mettere mai in regola con gli esami) gli uditori di matematica credevano a torto di essere stati trattati dal Consiglio accademico in condizioni diverse da quelle degli uditori delle altre Facoltà; ma avendo il Consiglio accademico, invece, deliberato che le stesse norme si dovessero applicare a tutti, pare, da questo telegramma, che la gioventù si sia tranquillizzata.

Invece, i fatti di Roma hanno avuto un'altra origine. E qui, rispondo più particolarmente alla interrogazione dell'onorevole Martini. Il professore Lombroso, professore zelante e diligente di storia moderna, si è trovato, per ragione di firme da mettere o non mettere, per questione secondarissima, in urto coi suoi discepoli; ed io seppi che c'era qualche principio di tumulto. Mandai a chiamare il rettore della Università, per essere informato. Non essendovi il rettore, venne, invece, il preside col professore stesso. Essi mi raccontarono di questi malintesi; ma erano di così poca importanza, che io dissi d'intendersi fra di loro, col rettore; di guardare il regolamento; e che il professore facesse quel che credeva di dover fare, giacchè era cosa in cui il Ministero non poteva, in nessuna maniera, entrare. Pare che il rettore, d'accordo col professore, avesse dissipato gli equivoci, e che tutto fosse finito; e gli scolari avevano assicurato che la lezione sarebbe proceduta con perfetto ordine. Invece avvenne il contrario, perchè un piccolo numero di studenti volle fischiare il professore e fece nascere un tumulto nell'Università.

Ora in presenza di questi fatti, trattandosi di un numero limitato di studenti, che hanno provocato il tumulto, spetta, secondo il regolamento, al Consiglio accademico di procedere. E questo si è radunato d'urgenza, ed ha già deliberato che è il caso di applicare gli articoli del regolamento che portano

la sospensione dagli esami o la espulsione dalla Università. (*Bravo! Bene!*)

Ho saputo che il Consiglio accademico crede di conoscere gli autori del tumulto, ed ha deliberato di applicare le pene. (Benissimo! *a destra*) E non occorre dire che, se il Consiglio accademico propone le pene, il ministro avrà il dovere di approvarle. (*Bravo!*)

Fratti. Come applaudono da quella parte (*Destra*) quando si tratta di condannare! (*Mormorii — Commenti*).

Voce. Volete applaudire i tumulti?

Villari, *ministro dell'istruzione pubblica.* Certo noi non possiamo desiderare, o signori, che nelle Università l'insegnamento non proceda regolarmente, che coloro che vogliono studiare non abbiano il diritto di assistere alle lezioni. Quando nelle Università italiane c'è tanta libertà che quelli che non vogliono andare alle lezioni, non ci vanno, mi pare che non si tratti di violare la libertà di nessuno! (*Benissimo! Bravo!*) Non c'è paese al mondo in cui il professore e lo scolaro abbiano la libertà che hanno in Italia! Ma ci deve essere anche la libertà di potere studiare, mi sembra! (*Bravo!*)

In quanto ai fatti di Torino essi hanno certo una gravità maggiore di quella dei fatti di Palermo, che sono finiti in seguito alla dilucidazione di un malinteso. Prima di tutto, per disgrazia, è avvenuto che il rettore, in conseguenza di una malattia gravissima della sua sorella, ha dovuto improvvisamente abbandonare Torino e recarsi a Padova; ed il tumulto è avvenuto in questo intervallo.

Pare che la causa di questi disordini e del malcontento degli scolari sia stata principalmente la questione degli esami straordinari.

Di siffatti esami si è tante volte parlato, in modi così diversi, che mi permetterà la Camera che in brevi parole io dica di che cosa si tratta.

Gli esami straordinari sono un danno per le Università, perchè ci sono le sessioni di luglio e di settembre; quindi, secondo ogni principio, altri esami non ci dovrebbero essere. Ma è avvenuto che per molto tempo sono stati sempre chiesti, sempre negati, e poi concessi dopo i tumulti. Io conosceva l'esistenza della questione, che si presentava ogni anno tumultuosamente, massime a Napoli; quindi alla fine dello scorso anno scolastico, mi proposi il quesito di deliberare in tempo, che cosa si dovesse fare nell'anno venturo, per non esser preso alla sprovvista; e mi rivolsi ad alcuni dei professori più severi, per sapere se credevano opportuno di fare sino da allora una circolare, con la quale si annunziasse agli studenti, che nell'anno venturo questi esami straordinari non si sarebbero concessi. Ebbi invece la risposta, che quantunque questi esami fossero un vero danno, non era, nelle condizioni presenti, possibile sopprimerli addirittura.

E questo perchè? Il regolamento che noi abbiamo, concede tale e tanta libertà di iscrizione, che gli scolari del 4°, 5° e 6° anno accumulano spesso tutti gli esami degli anni scolastici precedenti, e quando ciò è stato regolarmente concesso, e questa moltiplicità di esami si è accumulata, riesce impossibile all'alunno, alla fine dell'anno, di prendere la laurea anche con le due sessioni di esame; e allora avviene che da tutte le parti si crede, che un certo sentimento di equità imponga, che ad alcuni almeno di essi, si conceda qualche esame straordinario.

Per siffatte ragioni, prima che fossero chiesti, visto che in tutti gli anni erano stati concessi, io scrissi ai rettori delle Università, che facessero dalle Facoltà esaminare caso per caso, ed a quegli alunni i quali si trovavano nelle condizioni accennate, se le Facoltà lo credevano, potessero concedere esami straordinari. Ciò è stato fatto in questo anno, ma più ancora era stato fatto negli anni precedenti. Sono persuaso che il rimedio unico a questo male sia il volere una determinata e periodica successione negli esami; fare, cioè, che lo studente non si trovi alla fine del sesto anno, ad esempio, col dover fare tutti gli esami di medicina. Oggi alcuni si trovano d'aver fatto l'esame di clinica, ma ancora debbono fare l'esame di anatomia, ed il professore per forza, volere o non volere, deve approvarli; poichè, come si può respingere uno studente che ha preso tutti gli esami di medicina, e gli manca solo la fisica o la chimica o qualcuna delle cose più elementari? Quindi la opinione generale è, che una certa successione bisogna stabilirla negli esami, e che allora si possono sopprimere gli esami straordinari; ma sopprimerli senza aver prima fatta questa modificazione, non avrebbe prodotto altro che accrescere il disordine e mettere i giovani in gravi difficoltà. Perciò decisi di non aspettare che mi fossero chiesti gli esami straordinari, ma invece concederli prima che

mi fossero domandati. E questo feci al principio dell'anno scolastico; ed a tal proposito voglio ricordare un singolare incidente. Quando gli studenti di Roma mi vennero a parlare dei famosi libretti, io non ne sapevo neppure l'esistenza, ed ancora non li ho visti. Essi erano stati mandati l'anno passato alle Università, ma non erano mai stati applicati. Dopo aver parlato dei libretti, gli scolari mi domandarono allora che cosa si faceva degli esami straordinari. E siccome io un mese prima avevo mandato la circolare, dissi che questa era una cosa già decisa. Pare che gli studenti non avessero notizia di questa circolare; dimodochè, quando ebbero la notizia, andarono tutti contenti dai loro compagni, che ne furono lietissimi, e così io fui soggetto a quegli applausi pei quali si credette ch' io avessi fatta una grande concessione.

Non sapeva io stesso perchè mi applaudivano, l' ho saputo solo cinque giorni fa. Eppur v'era la circolare mandata al principio dell'anno a tutte le Università, perchè la concessione, una volta creduta necessaria, non fosse chiesta, ma fosse fatta. Ecco la mia colpa nella faccenda degli esami straordinari. La circolare diceva ai rettori e Consigli accademici: Applicate gli esami straordinari in quei casi, in quei modi che voi credete; e giacchè bisogna notare che le condizioni sono diverse assai nelle varie Università; e che in questi esami straordinari succede che molti studenti li domandano, ma sono pochi poi quelli che ne profittano. Quei pochi cercano le firme dei compagni per presentarsi con una serie di firme imponente. Dunque, salvo a Napoli, dove il numero è molto maggiore che nelle altre Università, non è difficile poter riconoscere quei tali, che per malattia o per altre ragioni hanno accumulato troppi esami, e concedere ad essi questi esami straordinari.

Il rettore della Università di Torino mi scrisse dicendo che egli credeva che la concessione dovesse essere limitata a certe condizioni ed a certi casi, e mi domandava se io consentivo. Egli scriveva in nome suo e del Consiglio accademico, ed io gli risposi, che, se egli ed il Consiglio accademico credevano di porre quei limiti, io non avrei avuta alcuna difficoltà di approvarli. Pare che anche qui ci sia stata una specie di equivoco, perchè l'ultimo telegramma che ricevo (e sanno che a Torino, fra le altre cose, si è gridato contro il rettore) l'ultimo telegramma dice: « Continuazione telegramma ieri sera, credo utile informare vostra eccellenza, che grida e pubblicazioni studenti chiedenti dimissione rettore sembrano cagionate, secondo alcuni studenti affermano, dalla credenza che il rettore non avesse dato corso ad una pretesa disposizione ministeriale relativa sessione esami straordinari, ciò che è assolutamente falso ».

Dunque, pare si sia sparsa la voce che non avessi accettato le limitazioni proposte dal rettore, mentre le ho approvate, e che si sia creduto che il rettore si opponesse ad una concessione da me consentita.

Ora che cosa rimane a fare in tali condizioni?

Io credo che anzitutto sia necessario procurare di rientrare sempre più nei limiti della legge, e l'avere io cercato in quest'anno di escludere il numero grandissimo degli uditori, i quali formano come la materia infiammabile delle Università, è un primo passo in questa via; e quando si potrà stabilire la determinata e periodica successione negli esami, si otterrà un grandissimo vantaggio.

Bisogna poi coi fatti levare dalla mente dei giovani questa convinzione, che coi tumulti si possano ottenere concessioni; bisogna invece persuaderli, che, se con le buone e giuste ragioni si ottiene tutto, quello che è equo, coi tumulti non si ottiene mai nulla.

Io credo inoltre che i Consigli accademici, quando avvengono dei tumulti, debbano procedere a norma dei regolamenti, come sta procedendo il Consiglio accademico di Roma.

Perchè non bisogna illudersi; non può il ministro conoscere gli autori dei fatti che avvengono nelle Università, nelle quali il regolamento dà ai Consigli accademici il diritto e dovere di giudicare e punire.

Nello stesso tempo io credo che il ministro debba dar forza alle deliberazioni dei Consigli accademici e dei rettori; e che se i rettori trascurano la disciplina, il ministro ha il dovere di richiamarli e di cambiarli occorrendo.

Ma quando, malgrado tutto ciò, i tumulti continuassero, bisogna in misura più larga ancora applicare il regolamento che sospende dagli esami ed espelle dalle Università i turbatori dell'ordine, perchè, ripeto, io non credo che ci sia il diritto di impedire di studiare a coloro che amano il proprio dovere. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

Gallo. Ringrazio l'onorevole ministro per le notizie particolareggiate che mi ha dato; e, quel che più monta, che ha dato alla Camera; dappoichè finora noi non avevamo avuto che notizie vaghe e non autentiche dai giornali. Io sono in gran parte d'accordo con l'onorevole ministro nei concetti che ha manifestato, e mi congratulo con lui, perchè oggi ho visto che alla forza interna del pensiero di Pasquale Villari ha corrisposto la forza esterna delle manifestazioni dell'onorevole ministro della pubblica istruzione. (*Benissimo!*) E mi auguro che alle sue parole risponderanno gli atti.

Non si preoccupi, onorevole ministro, delle due correnti le quali si sono manifestate sempre nel paese in queste questioni e che anche oggi si sono manifestate qua dentro sotto forma di applausi o di mormorio a qualche sua frase.

In ordine a questa questione v'è chi parte dal presupposto irragionevole che gli studenti abbiano sempre ragione perchè loro competa piena libertà. V'è chi parte dal presupposto contrario, che cioè si debba piegar sempre dinanzi al principio di autorità e che gli studenti debbano aver sempre torto. Sono due errori.

L'onorevole ministro ha colpito oggi nel vero quando ha accennato che le cause di questi fenomeni morbosi, che si ripetono di anno in anno, debbono cercarsi nei nostri regolamenti e nelle consuetudini dell'amministrazione centrale. Ed io spero che egli si accingerà all'opera della rimozione di queste cause; dappoichè il male è organico, e quelle alle quali assistiamo, ne sono le manifestazioni periodiche. È necessaria una cura radicale, modificando regolamenti e persino rivedendo leggi.

Fratti. Decimando gli studenti! (*Mormorio*).

Gallo. Gli studenti che non solo non studiano, ma che non permettono agli altri di studiare, non dico che meritino di esser decimati, perchè non si deve decimare alcuno, ma non debbono esser lodati nè giustificati (Bravo! *a destra*).

Fratti. Difesi. (*Rumori*).

Gallo. L'empirismo in queste questioni nuoce moltissimo, nuoce a coloro i quali ad ogni costo, come l'onorevole Fratti, vogliono difendere gli studenti, nuoce anche a coloro che vogliono repressioni violente ad ogni costo. Ripeto, bisogna studiare la questione e vedere dove effettivamente risiede il male.

L'onorevole ministro ha detto benissimo, che il largheggiare nelle concessioni è forse uno dei motivi dei tumulti e delle agitazioni, le quali sono periodiche, sono ricorrenti; e questo è quello che più preme osservare. Ma, onorevole ministro, quando all'Università di Palermo incomincia un'agitazione (data come vera la notizia pubblicata dai giornali) perchè gli uditori di una Facoltà non hanno potuto ottenere la convalidazione dell'anno scolastico, e facendo schiamazzi sulla piazza e dentro l'atrio dell'Università ottengono l'indomani la convalidazione stessa, ma, domando io, non sono le autorità scolastiche, locali o centrali non monta, che incoraggiano l'agitazione della studentesca? (*Benissimo!*)

Vediamo ora a Torino. Siamo alla questione della sessione straordinaria degli esami. Questa sessione straordinaria di esami io non voglio sapere se fosse stata precedentemente concessa, oppure no, dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Fatto sta che, appena gli studenti chiedono la Sessione straordinaria di esami, questa si accorda. Ora queste continue concessioni, in seguito ad una forma di petizione che assume sempre un carattere violento, mi pare realmente una delle ragioni sostanziali delle agitazioni universitarie.

Io non dico che non si debba accordare ciò che gli studenti domandano. Mediante uno studio accurato dei regolamenti, mediante la correzione di certe consuetudini, si può accordare a tempo ciò che poi si accorda, con danno di tutti, quando gli studenti fanno pressione con le agitazioni.

Ed io spero che da oggi in poi gli studenti si convinceranno che la forma, da essi adottata, non può lasciarsi passare inosservata.

Se l'onorevole Fratti sapesse qual'è l'*ultimatum* che gli studenti dell'Università di Torino hanno fatto al Consiglio accademico, io credo che non avrebbe fatto le osservazioni che ha fatto sottovoce.

Vuol sapere la Camera che cosa chiedono gli studenti dell'Università di Torino? La notizia l'ho attinta sui giornali. Chiedono essi gli esami straordinari, la dimissione forzata del rettore, (*Commenti e risa*) il congedo dalle lezioni, quando essi vogliono, e in tutti i tempi dell'anno, e, finalmente, se a queste condizioni il Consiglio accademico non si arrende, se

queste loro domande non vengono sodisfatte, fanno invito agli studenti delle Università del Regno di continuare l'agitazione e di rendersi solidali con quelli dell'Università di Torino.

Fratti. Domandano dieci per avere uno!

Gallo. Ma non sono venditori al minuto da domandare dieci per aver uno! (*Si ride*)

Presidente. Prego di non interrompere.

Gallo. Io domando se è possibile, quando gli studenti si riuniscono e presentano un *ultimatum* di questo genere al Consiglio accademico, non resistere e non condursi nel modo in cui il Consiglio accademico di Torino si è condotto; ed io approvo pienamente le parole pronunziate dall'onorevole ministro relativamente alle disposizioni prese per la Università di Torino.

Non mi occupo della faccenda dell'Università di Napoli, poichè quella è questione finita e si tratta di un fatto che ebbe una causa diversa da quella dalla quale derivano le agitazioni delle altre Università.

Resterebbe la questione dell'Università di Roma, ma non voglio invadere il campo del mio illustre amico Martini che ha interrogato il ministro su questa questione. Anche qui io credo che la ragione non sia completamente dal lato degli studenti, ma che i regolamenti influiscano ad inacerbire il loro stato di animo, perchè la scuola universitaria, presso di noi, è considerata da certi insegnanti, come scuola secondaria.

E sono tante le forme rettoriche, sono tante le pastoie che gli insegnanti impongono agli studenti, che succede una reazione, che non è legittima, ma che in certo modo si può comprendere e scusare.

Ringrazio dunque l'onorevole ministro delle notizie che mi ha fornito; approvo in gran parte i concetti da lui manifestati; spero che egli vorrà fare un programma uniforme per tutte le Università, che possa concretarsi con modificazioni di regolamenti, e possibilmente anche con la presentazione di qualche disegno di legge, che da tanto tempo è promesso, e fino a questo punto non è presentato, e che egli metterà nell'operare quella forza che oggi ha messo nel rispondere alle nostre interrogazioni. Non parlo della forza bruta, della forza violenta, perchè non credo che queste questioni si risolvano coi questurini e coll'intervento del ministro dell'interno; parlo di quella forza che viene dall'energia della risoluzione e dal proponimento di eseguirla ad ogni costo. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. Ringrazio anch'io l'onorevole ministro delle notizie che ha fornito alla Camera. Veramente la mia interrogazione rifletteva i fatti avvenuti nell'Università di Roma. Ma oramai, in questi giorni, fatti della stessa indole si sono altrove succeduti concatenandosi fra loro per modo che io domando alla Camera il permesso, sempre mantenendomi nei limiti del regolamento, di oltrepassare un po' i confini dei fatti speciali avvenuti nell'Università della capitale.

Questi diversi trambusti universitari a me dolgono più che non mi siano doluti quelli avvenuti negli scorsi anni, e ciò per parecchie ragioni.

Prima di tutto, lo dico schiettamente, perchè avvengono sotto l'amministrazione dell'onorevole Villari, il quale iniziò gli atti del suo ministero con una circolare, nella quale rivolse parole pacate ed amorevoli agli studenti, designando loro i modi legali per far giungere al Governo le proprie doglianze, i propri reclami. Quella circolare fu censurata, ma non da me. Era bene che anche questo esperimento si facesse; oggi bensì è giusto di certificare che anche esso è rimasto assolutamente senza utile effetto, e che, non ostante l'amorevolezza e la pacatezza con cui il ministro si rivolse agli studenti, i trambusti nelle Università avvengono come prima.

L'altra è una ragione più grave. Io posso dire di aver visto molto da vicino i trambusti universitari, nel 1884, quando aveva l'onore di essere segretario generale del Ministero della pubblica istruzione.

Erano ben più gravi di questi, perchè tutte le Università presero fuoco, da Torino a Messina; ma allora, in mezzo alle molte strane pretese degli studenti, c'era pure qualche cosa che destava simpatia per loro; essi volevano fondare i circoli universitari, dicevano: per l'età nostra esercitiamo già o siamo prossimi ad esercitare il diritto elettorale; perchè volete voi che la nostra qualità di studenti ci tolga la nostra qualità di cittadini? Lasciateci un po' discutere della cosa pubblica anche noi.

Sarà stato questo un desiderio un po' affrettato, ma era finalmente un desiderio alto,

ed io tutto quello che è alto lo scuso, e lo intendo.

Intendo il desiderio di certe manifestazioni, di certe commemorazioni, perchè nei giovani di 20 anni preferisco la vivezza, anche soverchia, al torpore. Intendo tutti gli istinti gentili, intendo tutti gli slanci generosi; ma quello che mi duole è di vedere, come questa volta, gli studenti domandare al ministro che violi la legge per comodo loro.

Difatti, a Napoli, gli studenti domandano che si trasferisca un professore ordinario, il che dalla legge è vietato, e violi così con la inamovibilità dei professori, la più sicura guarentigia della indipendenza della cattedra.

L'*ultimatum* dell'Università di Torino, citato dall'onorevole Gallo, è uno zuccherino dirimpetto a quello che si domanda dunque a Napoli ed a Roma; poichè qui si chiede che il ministro imponga al professore il metodo d'insegnamento, (*Si ride*) ossia che il potere esecutivo detti esso i metodi e le dottrine, il che sarebbe, nientemeno! la negazione di ogni libertà scientifica, e quindi di ogni progresso intellettuale.

Ora, a che cosa conducono in questa guisa e con questi intenti i trambusti universitari?

Alla violazione di una libertà, la libertà dell'insegnare e dell'apprendere, e alla consacrazione di una tirannia: la tirannia di pochi, i quali premono sui molti, che un malinteso, ma scusabile, spirito di solidarietà spinge a seguirli e a imitarli.

L'onorevole ministro diceva che dai suoi predecessori si è concesso troppo. Siamo giusti; io desidero essere cortese verso l'onorevole Villari, perchè non è questa una questione in cui debba aleggiare lo spirito di partito; ma, francamente, onorevole ministro, può Ella dirsi immune da ogni colpa di debolezza? Io non lo credo. L'affare dei libretti di presenza ne è una prova.

Inoltre domando: è o non è vero questo fatto? Avverto che ho ragione, fino a prova in contrario, di crederlo vero. Si chiese una proroga nell'Università di Napoli alle iscrizioni. Il Consiglio accademico propose che le iscrizioni si protraessero fino al 21 dicembre; l'onorevole ministro giudicò che il 21 era un limite troppo largo e scrisse al Consiglio stesso che si tenesse in un limite più ristretto, cioè fino al 18 dicembre; ma quando l'Associazione universitaria di Napoli chiese al ministro che il limite fosse esteso, l'onorevole ministro scrisse al Consiglio accademico di concederlo fino al 20 gennaio. Ora, è o non è una concessione questa? I Consigli accademici non hanno forza perchè credono di non aver dietro a sè una forza alta che li sorregga e li sostenga.

Noi ci lasciamo spesso abbagliare dalle frasi, che sono state per un gran pezzo la rovina degli italiani: abbiamo detto che le Università sono il tempio della scienza, e lo credo anch'io e non c'è nessuno che abbia maggior culto di me per questo tempio sacro; ma io domando che si applichino a questo tempio le regole che si applicano a tutti i templi del mondo: quando brucia l'altare (a Napoli gli studenti bruciarono la cattedra del professore Scaduto) si chiamano i pompieri, e quando l'incendio è volontario, io credo che non ci sia da far altro che chiamare le guardie di pubblica sicurezza. (*Si ride*).

Invece abbiamo veduto a Napoli il rettore rimanere impassibile mentre si bruciava la cattedra e la seggiola del professore Scaduto; quel rettore, me lo permetta onorevole ministro, che Ella non può rimuovere nè sospendere perchè è di fonte elettiva.

In sostanza come si rimedia a tutto questo? Si rimedia chiudendo le Università, vale a dire sospendendo i corsi ed aumentando quindi la superficialità e la brevità degli studi.

Bel rimedio chiudere le scuole!

Ai putti esser non può la maggior grazia,

lo diceva il Berni più di trecento anni sono.

Ora è egli possibile che noi seguitiamo così? Non è urgente trovare un modo in grazia al quale, per quanto è possibile, questi torbidi non si rinnovino?

L'onorevole ministro ha detto benissimo: ormai gli studenti si sono messi in capo che basti domandare fortemente, perchè tutto sia loroaccordato; ed è vero che da un pezzo si concede; e quando? quando gli scolari tumultuano, cioè quando il verbo *concedere* perde la più vigorosa delle sue sillabe, e diventa *cedere* puramente e semplicemente. (*Ilarità*).

Quanto accadde a Napoli vi dà l'idea di quel che avviene nelle Università. Perchè, diciamo il vero, il fatto del professore Scaduto non è il primo; due altri professori hanno adoperato in altri tempi le mani; e l'onorevole ministro sa (certamente egli lo sa meglio di un altro) che c'è un professore, nella stessa Università di Napoli, a cui non

è conceduto di far lezione. Ora, io riprovo e riprovo altamente che un professore di pubblico Ateneo, e specialmente in quel grado di insegnamento, adoperi le mani; ma, quando veggo il fatto ripetersi, sono indotto a credere che il levare le mani non sia effetto della natura impetuosa o iraconda di un uomo; ma il risveglio di tre o quattro dignità che si sentono offese. *(Interruzione, a bassa voce, dell'onorevole Fratti).*

E mi permetta l'onorevole collega che interrompe. Egli diceva testè: da quella parte *(Accenna a destra)* si applaude alla pena. Non da quella parte soltanto; applaudo anche io. E vuol sapere, onorevole Fratti, perchè applaudo? Perchè: *lo studente è un tale che non studia niente;* il *beccarsi in quindici giorni l'esame* sono frasi di poeti satirici, bellissime e forse opportune quando l'Austria aveva ancora sotto il suo dominio il Veneto, e quando anche il non intervenire alle lezioni poteva essere una protesta, una manifestazione patriottica; quando Pisa era ancora sotto il dominio del Granduca di Toscana, e il beccarsi in quindici giorni l'esame poteva valere a distinguersi dal greggie

Degli sgobboni
Ciuchi e birboni

futuri strumenti di spionaggio e di polizia. Ma oggi, nel mondo moderno, per un paese qual'è l'Italia, il sapere è un fattore di prosperità; chi rimane indietro nella scienza è vinto nella lotta dell'esistenza che i popoli civili combattono fra loro: e colui che disturba gli studi, che impedisce ai condiscepoli di studiare, crea la futura debolezza della patria. Per me, è un colpevole! *(Benissimo! Bravo!)* Ma da tutto questo, onorevole ministro, non si uscirà secondo me, che ad un patto. Tutte queste disposizioni, contro le quali gli scolari reclamano, sono stabilite da regolamenti. Ora, appunto perchè gli scolari sanno che i regolamenti sono atti del potere esecutivo, che il Ministero può ed è spesso propenso a mutare; che un ministro li fa ed un altro li disfà, gli studenti tumultuano sperando precisamente che il ministro disfaccia quello che il predecessore ha fatto prima. Io credo dunque che non ci sia che una via di uscita. Credete che le sessioni debbano esser tre? Siano tre. Credete che debbano esser due? Siano due. Credete che i libretti di presenza ci debbano essere o non essere? Per me, è indifferente. Non sono poi questioni grandissime. Ma se tutte queste materie fossero disciplinate da una legge approvata dal Parlamento e sanzionata dal Re, io credo che gli studenti si fermerebbero, perchè dinanzi alla legge tutti i cittadini si arrestano e si arresterebbero anche loro. Finchè la cosa rimarrà in balìa del potere esecutivo, secondo me i disordini continueranno.

Io non ho il diritto di suggerire nulla all'onorevole Villari; ma se egli volesse ascoltare un suggerimento mio, io credo che egli farebbe bene a presentare precisamente una legge, anche di pochi articoli, che disciplinasse tutta questa materia. Io credo che egli troverebbe a conseguire l'intento consensi ed aiuti in tutte le parti della Camera, giacchè questo è argomento che sovrasta a tutte le povere divisioni di partito. Si tratta dell'avvenire della nostra gioventù. Ad ogni modo, la mia approvazione, per quanto possa essere debole aiuto, non gli mancherebbe di certo. *(Vive approvazioni).*

Presidente. Onorevole ministro...

Villari, *ministro dell'istruzione pubblica.* Debbo rispondere perchè mi pare bene chiarire alcuni punti. Prima di tutto ringrazio l'onorevole Gallo delle sue parole, sempre cortesi per me. Ma debbo osservare che, il dire che gli esami straordinari a Torino siano stati concessi perchè richiesti, non è esatto. Ho già detto che gli esami furono concessi assai prima che potessero essere richiesti; che anzi la mia deliberazione fu questa, di decidere se darli o no, prima che fossero richiesti. Deciso di negare, annunziarlo prima; deciso di assentire, concederli prima che fossero richiesti. E così gli esami a Torino, come in tutte le Università, furono concessi colla condizione che le Facoltà avessero determinato il modo di applicare la concessione. Questo e non altro è quello che ho fatto.

In quanto al preteso *ultimatum* di Torino, io debbo dire che non ne ho avuta nessuna notizia: l'ho visto oggi solamente annunziato in un giornale. Non so se siano parole di molti o di pochi. Su questo non posso rispondere, perchè dai rapporti ufficiali non mi risulta, per ora, altro che questo: che c'è stato un tumulto contro il rettore. Quanto al Consiglio accademico di Palermo, esso fissò norme uguali per tutti, e gli scolari furono contenti.

Ora vorrei rispondere due parole all'onorevole Martini. Egli ha affermato alcuni fatti che a me non risultano punto. Ha detto:

sapete che cosa domandano gli scolari di Roma al ministro? Che il professore cambi il suo metodo d'insegnamento! Ora questa domanda a me non è punto pervenuta.

Martini Ferdinando. È una comunicazione degli scolari pubblicata in un giornale.

Villari, *ministro dell'istruzione pubblica.* Ma a me nessuno l'ha fatta. Eppoi è talmente contrario allo spirito delle leggi nostre ed allo spirito del nostro insegnamento, il venir a chiedere ad un professore, come io sono stato, che imponga un metodo ad un altro professore; è talmente assurdo ciò, che mi permetta l'onorevole Martini di non crederlo.

Martini Ferdinando. L'hanno scritto loro.

Villari, *ministro dell'istruzione pubblica.* Non lo hanno domandato a me; e se lo facessero, non ho bisogno di dire come risponderei.

Martini Ferdinando. Ne sono persuaso.

Villari, *ministro dell'istruzione pubblica.* C'è un altro fatto che l'onorevole Martini ha citato, e confesso che io me l'aspettava, tanto che ho portato il documento per rispondere alla sua domanda. Egli ha detto: Voi non siete senza colpa. Avete prolungato a Napoli le iscrizioni ai corsi, e non avete concesso al Consiglio accademico, quello che avete concesso agli scolari. Ora in questo fatto c'è una parte che è vera, ed una parte che non è vera. Bisogna notare che le iscrizioni ai corsi a Napoli ed a Palermo, si sono prolungate negli anni decorsi, ed anche nell'anno passato, fino a marzo; il 9 marzo dell'anno passato il rettore Fergola scriveva una lettera, nella quale diceva: Credo che sia ormai tempo di fermare le iscrizioni. Ora io che cosa ho fatto? In quest'anno le ho fermate il 20 gennaio; ed ho fatto annunziare agli scolari, che al di là del 20 gennaio non si sarebbe andati.

Ma è avvenuto questo fatto, che, concesse le iscrizioni regolarmente, il Consiglio accademico mi scrisse, che credeva bene di prolungarle al 21 dicembre. Siccome io allora non sapevo che a Napoli ci fosse questo uso di prolungare le iscrizioni fino a marzo od aprile, dissi al Consiglio accademico: invece di andare al 21, quando incominciano le vacanze, fermatevi al 18, ed il Consiglio lo fece. Quando mi si scrisse da Napoli che molti giovani, si diceva 400, assistevano ai corsi, e non erano stati iscritti perchè non avevano ancora pagata la tassa, che le famiglie non avevano mandata, sapendo che si poteva in passato andare fino ad aprile o marzo, e questi giovani avrebbero perduto l'anno, sebbene avessero assistito alle lezioni, io dovetti impensierirmi. Mandai la domanda al Consiglio accademico, il quale mi rispose che approvava con piacere, sebbene gli dolesse che io non avessi prima conceduto loro quello che concedevo ora.

Vede l'onorevole Martini, che non è vero che io abbia allargato la concessione. Mentre prima le iscrizioni si protraevano al marzo od all'aprile, io le ho fermate al 20 gennaio, perchè non mi pareva ragionevole, quando quest'uso era andato avanti tanto tempo volerlo fermare ad un tratto, senza prima aver avvertito in tempo gli alunni e le famiglie, e far perdere l'anno, solo perchè non s'erano pagato le 100 lire. Credo che anche l'onorevole Martini vorrà in questo consentire con me.

L'onorevole Martini ha citato un altro fatto, e confesso che mi ha sorpreso grandemente. L'onorevole ministro sa, egli ha detto, che altri professori hanno alzato le mani nella scuola contro gli studenti. Io assicuro sul mio onore che non lo so.

Martini Ferdinando. No: non ho detto questo.

Villari, *ministro dell'istruzione pubblica.* Non solo, ma quest'asserzione l'ho sentita la prima volta da una persona che probabilmente è quella che l'ha detta a lui. Ed io assicuro l'onorevole Martini, che io, che conosco le persone cui tali fatti si attribuiscono, metterei la mano sul fuoco affermando che non vi si può credere. Posso anzi assicurare che il fatto del professore Scaduto ha recato a me un dolore infinito, perchè mi è giunto nuovo ed inaspettato.

In ogni modo, come ho disapprovato e disapprovo il fatto del professor Scaduto, così disapproverei il fatto di qualunque professore il quale si lasciasse andare a simili eccessi. Altrimenti dove sarebbe giunta la nostra scuola! Se nella nostra scuola universitaria non può comandare la forza morale, è meglio chiuderla. Non credo che l'onorevole Martini vorrebbe arrivare a questo risultato.

Non ho altro da dire.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Caldesi a venire alla tribuna per presentare una relazione.

Caldesi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per

autorizzare le provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci ad eccedere la sovrimposta sui tributi diretti per il 1892.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Verificazione di poteri e giuramento del deputato Tondi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

La Giunta delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 26 corrente ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente, e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida la elezione medesima.

« Foggia II. Tondi Nicola, presidente di sezione presso la Corte di cassazione in Roma, assegnandolo alla categoria speciale dei deputati magistrati. »

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione nella persona dell'onorevole Tondi Nicola, assegnandolo alla categoria speciale dei deputati magistrati.

Essendo presente l'onorevole Tondi, lo invito a prestar giuramento. (*Legge la formula*).

Tondi. Giuro!

Discusssione della proroga del trattato di commercio con la Spagna.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Proroga del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna.

Si dà lettura del disegno di legge e dell'annessavi convenzione. (V. *Stampato* n. 295-A).

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

Rubini. L'attuale disegno di legge intende soltanto a prorogare fino al 30 giugno del corrente anno i patti canvenzionali, che attualmente reggono i nostri rapporti commerciali con la Spagna. Io credo che la Camera come il paese saranno soddisfatti di questa convenzione interinale, la quale darà modo al Governo di affiatarsi con l'amico Governo della vicina penisola per nuove convenzioni, che abbiano a regolare gli scambi con vantaggio delle due parti.

Però avvertiva l'egregio nostro relatore come si sia fatta un' eccezione alla proroga pura e semplice degli attuali patti. L'eccezione concerne le nostre esportazioni di alcool in Spagna le quali sono rette dalla clausola della nazione più favorita e che verrebbero ad essere esclusi da questo patto per cadere sotto l'impero della tariffa generale spagnuola.

L'eccezione è di pochissimo conto in quanto concerne un interesse che si ragguaglia nell'ultimo anno a sole 37 centinaia di bottiglie di spirito; può quindi essere accolta. Tuttavia avvertiva molto bene il relatore che in materia commerciale si usa dare per ricevere e che sarebbe stato conveniente di ottenere dalla Spagna qualche corrispondente facilitazione.

Noi abbiamo vincolato con la Spagna molti articoli che rappresentano con essa nessuno scambio effettivo o scambi di entità trascurabile; mentre il vincolo si ripercuote sulle altre nazioni. Di questi si sarebbe potuto cercare ed ottenere di svincolarne uno o due. Per esempio, io additerei all'attenzione del Governo, se esso è ancora in tempo di ottenerlo dal Governo amico, lo svincolo delle barre e verghe di rame, che attualmente, in forza del patto contrattuale, sono aggravate dal dazio di lire 14 nella nostra tariffa generale, mentre sta dinanzi alla Camera un disegno di legge che intende a riformare cotesto dazio. Ecco perchè indico specialmente questo articolo.

Ma se non questo, qualche altro potrebbe offerire motivo di utile compenso; inquantochè sopra 29 voci vincolate da noi verso la Spagna, soltanto 8, a norma delle statistiche spagnuole, dànno luogo a scambi effettivi di quel paese con noi.

Discorrendo della Spagna ed in materia doganale, il pensiero ricorre al contegno che quel Governo crede sua dignità e sua convenienza di mantenere in fatto di questioni doganali, contegno per il quale si procura rispetto e simpatie. E facendo un passo più in là, il pensiero corre al contegno che converrebbe anche a noi di tenere. Ora io udii, non so se la voce sia esatta, ma udii che, pendenti le trattative commerciali che attualmente si conducono a Zurigo, il Governo svizzero avrebbe manifestato la sua volontà ferma di raddoppiare il dazio all' importazione del vino.

Sarebbe questa una novità nelle trattative internazionali, inquantochè, che io sappia, mai e mai si è venuti a trattare accordi con armi tratte fuori improvvisamente all'ultimo momento. Desidero, e spero anzi, che la voce non sia vera; ma se fosse vera io credo che converrebbe a noi di tutelare in egual modo i nostri interessi. E spero che il Governo intenderà la questione come la intendo io; vale a dire, noi non possiamo passare in silenzio e trangugiarci una minaccia di questa natura senza tentare per lo meno di difendere la nostra dignità e i nostri interessi in modo egualmente efficace.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudinì, *presidente del Consiglio.* Debbo anzitutto far notare all'onorevole Rubini che la proroga del trattato con la Spagna è brevissima. Se, quindi, noi non abbiamo cercato di migliorare la Convenzione che ci sta dinanzi, se non abbiamo creduto di chiedere corrispettivi equivalenti al favore che ci vien meno sugli spiriti, è stato principalmente in considerazione della brevità della proroga, ed è stato pure in considerazione della poca o nessuna importanza che hanno le transazioni fra l'Italia e la Spagna in materia di spiriti.

Di più debbo fare osservare all'onorevole Rubini, che la Spagna, negandoci questo favore, non fa un'eccezione per noi; essa lo nega a tutti quanti i paesi, anche a quelli che sono molto più interessati di noi nella questione degli *alcools.*

Io spero che queste dichiarazioni acquieteranno l'onorevole Rubini per quanto concerne il trattato con la Spagna.

Ma l'onorevole Rubini, cogliendo l'opportunità della discussione relativa alla proroga dei trattati con la Spagna, ha parlato altresì delle nostre relazioni con la vicina Svizzera, ed ha chiesto se fosse vera la voce che il Governo svizzero intendesse, nel corso dei negoziati, elevare la tariffa di alcune voci, segnatamente la tariffa dei vini.

Io dirò subito all'onorevole Rubini che il Governo svizzero, per dichiarazioni ufficiali che ho ricevuto, si asterrà dal modificare la sua tariffa in pendenza del negoziato; di questo posso dare assicurazione all'onorevole Rubini.

Non è men vero, però, che il Governo svizzero ha manifestato l'intenzione di rialzare, come ne ha facoltà per la sua legge doganale, i dazi sopra alcune voci, e segnatamente sul vino.

Se questa intenzione fosse tradotta in atto, specialmente quando un nuovo trattato non fosse stipulato tra l'Italia e la Svizzera, certo sarebbe cosa assai grave, della quale avremmo diritto di impensierirci e anche di dolerci.

Ma mi permetta l'onorevole Rubini di non precorrere col pensiero gli avvenimenti. Io voglio sperare che il negoziato avviato colla Svizzera potrà giungere a compimento. Se questo non fosse, se il Governo svizzero credesse opportuno di stabilire tariffe più alte, d'intimarci quella deplorevole guerra di tariffe di cui abbiamo in questi tempi, pur troppo, veduti alcuni esempi certamente dolorosi, noi avviseremmo, e avviseremmo, come ho avuto occasione di dire in una delle ultime tornate, non per fare delle rappresaglie, ma per custodire i nostri legittimi interessi.

Un'ultima parola debbo aggiungere. Io non so per quali intendimenti si sia fatta circolare la voce alla quale alludeva l'onorevole Rubini, quella cioè che il Governo svizzero intendesse elevare alcune tariffe, e specialmente quella dei vini. Ma questo io so: che farò alla Svizzera tutte quelle concessioni che nell'interesse ben inteso del paese devono essere fatte, nè mi lascierò sgomentare da minaccie di rappresaglie.

Io credo che il Governo italiano, in questa, come in ogni altra circostanza, debba ispirarsi a sentimenti d'equità e di giustizia, debba ponderare i veri interessi del suo paese, e, sino ad un certo punto, ponderare anche i veri, i legittimi interessi del paese col quale esso discute le tariffe daziarie, ma non debba lasciarsi imporre da altre preoccupazioni.

Per conto mio assicuro l'onorevole Rubini, che, se queste voci si fossero fatte circolare per esercitare una qualche pressione sul Governo italiano, esse avrebbero forse un effetto contrario, quello cioè di farci concedere 50, laddove avremmo potuto concedere 100.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle risposte che ha voluto cortesemente favorirmi, così per quanto riflette il trattato con la Spagna, come per quanto si attiene alle trattative in corso con la Svizzera.

Relativamente a quest'ultima, ho caro che

la minaccia di un rialzo di dazi non abbia ancora avuto effetto.

Tuttavia non credo che la mia domanda fosse inopportuna, in quanto che essa ha dato luogo all'onorevole presidente del Consiglio di esprimere chiaramente i concetti, gli intendimenti, la linea di condotta che vuol seguire, e che segue il Governo in questa materia.

Questa linea di condotta, se il suffragio di un gregario può valere qualche cosa, io approvo pienamente.

Concilianti, ma fermi; desiderosi di accordi, ma ancora più desiderosi di non cedere a pressioni di chicchessia.

È bene che si sappia che noi vogliamo mantenere alto il nostro prestigio, che vogliamo tutelare convenientemente i nostri interessi, e non mai muoverci da questa linea di condotta.

È bene che questo lo sappia il paese nostro, ma principalmente che lo sappiano i paesi coi quali trattiamo. (*Bene!*)

Presidente. Do lettura della Convenzione.

Convenzione fra l'Italia e la Spagna, firmata a Roma, addì 23 gennaio milleottocentonovantadue, per la proroga del trattato di commercio delli 26 febbraio milleottocentottantotto.

« Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina reggente di Spagna, in nome del Suo Augusto figlio, Sua Maestà il Re Don Alfonso XIII, animati dal medesimo desiderio, che non rimangano interrotte le relazioni commerciali fra le due Nazioni, in conseguenza della denuncia del Trattato di commercio vigente, che scade col primo febbraio prossimo, hanno determinato di prorogarlo ed a questo scopo hanno nominato loro plenipotenziari rispettivi i seguenti:

« Sua Maestà il Re d'Italia: Sua Eccellenza Antonio Starrabba, marchese di Rudinì, cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone degli ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, decorato della medaglia d'oro al valore militare, deputato al Parlamento, suo presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e *ad interim* dell'agricoltura, industria e commercio;

e Sua Maestà la Regina reggente di Spagna: Sua Eccellenza don Francesco Merry y Colon, conte de Benomar, cavaliere Gran Croce del Reale e Distinto ordine di Carlo III, di quello di Isabella la Cattolica e della Corona d'Italia, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

« I quali, dopo lo scambio dei rispettivi pieni poteri riconosciuti in piena e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

« Art. 1. Il Trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna delli ventisei febbraio milleottocentottantotto è prorogato, e rimarrà in vigore fino al trenta giugno milleottocentonovantadue.

« Art. 2. Rimarranno eccettuati dagli effetti di questa proroga le acquaviti e gli alcools italiani, i quali saranno soggetti, alla loro introduzione in Spagna, ai dazi stabiliti nella tariffa doganale che comincierà a funzionare il 1° del prossimo mese.

« La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche scambiate a Madrid al più presto possibile, ed essa entrerà in vigore a datare dal 1° febbraio prossimo.

« In fede di che, i plenipotenziari rispettivi l'hanno firmata e munita del proprio sigillo.

« Fatto in duplicato a Roma, addì 23 gennaio milleottocentonovantadue.

« Rudinì, Benomar. »

Ed ora do nuovamente lettura del disegno di legge:

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione firmata in Roma il 23 gennaio 1892, con la quale il trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna del 26 febbraio 1888 è prorogato a tutto il 30 giugno p. v. »

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

D'Ayala-Valva, *segretario, fa la chiama.*

Prendono parte alla votazione:

Accinni — Adami — Adamoli — Agnini — Altobelli — Ambrosoli — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Baratieri — Barzilai — Basini — Bastogi — Beltrami — Berio — Berti Domenico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo — Billia Paolo — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Boselli — Branca — Brin — Brunialti — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Caldesi — Calvanese — Canevaro — Canzio — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carenzi — Carmine — Casana — Casati — Cavalletto — Cavalli — Cavallotti — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cocco-Ortu — Colonna-Sciarra — Comin — Conti — Corsi — Costa Alessandro — Cremonesi — Cucchi Francesco — Curioni.

D'Adda — Damiani — Daneo — D'Ayala-Valva — De Lieto — Della Rocca — De Murtas — De Pazzi — De Puppi — De Riseis Giuseppe — Di Blasio Scipione — Di Camporeale — Di Collobiano — Di Marzo — Di Rudinì — Di Sant'Onofrio.

Ellena — Engel.

Fabrizj — Facheris — Fagiuoli — Ferrari Luigi — Ferri — Fortis — Fortunato — Frascara — Fratti — Frola.

Gallavresi — Gallo Niccolò — Gamba — Garelli — Garibaldi — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano Apostoli — Grimaldi — Guelpa — Guglielmi.

Indelli.

Lanzara — La Porta — Levi — Lochis — Lucca — Lucifero — Luzi — Luzzati Ippolito.

Maffi — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marselli — Martini Ferdinando — Martini G. Batt. — Maurigi — Mel — Menotti — Merzario — Mezzanotte — Miceli — Miniscalchi — Minolfi — Modestino — Monticelli — Morin — Mussi.

Nasi Nunzio — Nicolini — Nicotera — Nocito.

Omodei.

Pace — Panizza Mario — Pantano — Parona — Parpaglia — Passerini — Pavoncelli — Pelloux — Penserini — Perrone — Peyrot — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pompilj — Ponti — Pugliese — Pullè.

Quintieri.

Raffaele — Raggio — Rampoldi — Randaccio — Ricci — Rinaldi Antonio — Rizzo — Rocco — Romanin-Jacur — Roncalli — Rospigliosi — Rubini — Ruspoli.

Sacchetti — Salandra — Sampieri — Santini — Saporito — Sella — Serra — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Spirito — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Summonte.

Tacconi — Tasca-Lanza — Tassi — Tiepolo — Tittoni — Tomassi — Tortarolo — Tripepi — Tondi.

Valle Angelo — Vendemini — Vendramini — Vollaro Saverio — Vollaro-De Lieto Roberto.

Zainy — Zanolini — Zappi.

Sono in congedo:

Alli-Maccarani.

Badini — Bertolotti — Bianchi — Bonardi.

Calpini — Campi — Carnazza-Amari — Castelli — Cavalieri — Corvetto — Cucchi Luigi.

De Riseis Luigi — De Zerbi.

Ercole.

Fede — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Franchetti — Franzi.

Gallotti — Ginori — Gorio — Guglielmini.

Luporini.

Mariotti Ruggero — Marzin — Maurogordato — Mirabelli — Mocenni.

Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pandolfi — Papa — Pasquali — Patamia — Pignatelli Alfonso — Poggi — Polvere — Puccini.

Quartieri.

Rinaldi Pietro — Ronchetti — Rosano.

Silvestri — Stanga — Suardo Alessio.

Testasecca — Torrigiani.

Vaccaj — Vetroni — Villa — Vischi.

Zuccaro-Floresta — Zucconi.

Sono ammalati:

Barazzuoli — Billi Pasquale — Bonajuto.

Cagnola — Calvi — Capilupi — Cipelli — Cittadella — Clementini — Coffari — Compans — Coppino — Corradini.

Di San Donato — Donati.

Ferrari-Corbelli.

Gagliardo — Galimberti — Gentili — Giovagnoli — Giovanelli — Grassi Paolo.

Imbriani Poerio.

Jannuzzi.

Lorenzini — Luciani — Lugli.

Martelli — Massabò — Mazzoni — Mestica — Mezzacapo — Minelli — Molmenti.

Panattoni — Papadopoli — Piccaroli.

Romano — Rossi Rodolfo.

Sani Severino — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Severi — Siacci — Simonetti.

Tenani — Trompeo.

Visocchi.

È in missione:

Gandolfi.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Brunialti e Mazzoni.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge degli onorevoli Brunialti e Mazzoni.

Si dà lettura della proposta di legge. (Vedi *Seduta* del 24 giugno 1891).

L'onorevole Brunialti ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Brunialti. Onorevoli colleghi, poche parole mi saranno sufficienti per accennare sommariamente, a nome anche del mio collega indisposto, le ragioni che suffragano la domanda del comune di Fara Vicentina.

Sino al 1853 questo Comune faceva parte del distretto e della pretura allora di Thiene.

In quell'anno il Governo austriaco staccò il Comune da questa pretura, per unirlo a quella di Marostica. Non mancarono, allora, ragioni che determinarono codesto fatto, e soprattutto quella che, essendo interposto, tra il comune e la pretura di Thiene ed il comune di Farra, il torrente Astico, sul quale non vi era in quei pressi alcun ponte, l'accesso alla pretura riusciva talvolta difficile. Nondimeno, sin d'allora, gli abitanti di quel Comune protestarono contro codesta aggregazione, e non cessarono mai di domandare il ritorno alla pretura cui, originariamente, appartenevano.

E in verità, o signori, alla pretura di Thiene gli abitanti di Fara Vicentina sono legati da molte ragioni di interesse. La loro vita economica non si svolge, già, verso Marostica, ma piuttosto verso Thiene, che è il luogo più centrale di quelle vallate; la via da percorrersi è infinitamente più breve, circa sette chilometri da Fara a Thiene; il doppio da Fara a Marostica; e mentre la prima strada è quasi diritta e piana, la seconda è tortuosa ed ha parecchie pendenze. Finalmente, codesto Comune, dopo aver presentato la sua domanda, col mezzo di una petizione, alla Camera, ed aver dato così occasione, da parecchi anni, ad una nostra proposta che si è trascinata dall'una all'altra Sessione, ha veduto i suoi voti approvati dal Consiglio provinciale di Vicenza, il quale, dopo una importantissima discussione, alla maggioranza di 24 voti contro 9, si è pronunziato in favore della domanda di questo Comune.

Il Governo del Re ha, già, tenuto conto, in parte, del desiderio di questo Comune, perchè, nel determinare l'ultima circoscrizione elettorale politica, il comune di Fara non è stato aggregato al Collegio elettorale di Marostica, a cui dovrebbe appartenere per ragione giudiziaria, ma è stato aggregato a quello di Thiene. Dunque, si tratterebbe di compiere legislativamente l'opera che ha già avuto un principio di esecuzione con la legge sulle circoscrizioni elettorali. Non ignoro che, di recente, credo da pochi giorni, il Consiglio comunale di Fara è tornato sulla sua primitiva proposta ed ha mutato il desiderio che, per quasi mezzo secolo, aveva costantemente manifestato. Ma siccome di questo fatto non fu presentato davanti alla Camera alcun documento, mentre esiste la petizione cui ho accennato, ed esiste il voto preso all'unanimità dal comune di Fara Vicentina ed a grande maggioranza dal Consiglio provinciale di Vicenza, mentre esistono tutte le ragioni che ho brevemente accennate, io spero che la Camera vorrà fare buona accoglienza alla mia proposta di legge, e prenderla in considerazione affinchè le ragioni degli uni e degli altri abbiano a svolgersi negli Uffici ed in seno alla Commissione che ne sarà eletta e si prenda così una deliberazione conforme al desiderio, non solo della maggioranza degli abitanti di Fara, ma anche ai voti ed agli interessi di tutta questa importantissima regione. *(Bravo!)*

Presidente. L'onorevole Vendramini ha domandato di parlare?

Vendramini. Per le consuetudini parlamentari, sono rarissimi i casi nei quali viene fatta opposizione ad una proposta di legge. Ed io non sollevo ora una disputa, anzi dichiaro che non voterò contro alla proposta di legge presentata dal collega Brunialti. Mi limito soltanto a porre in avvertenza il Governo e la Camera, che esiste una recentissima deliberazione, accennata anche dal collega Brunialti, secondo la quale il comune di Fara, che è egualmente desiderato dal mandamento di Thiene come da quello di Marostica, mostra di avere mutata la inclinazione che in altri tempi aveva manifestata di passare al mandamento di Thiene anzichè di rimanere in quello di Marostica.

Ciò posto, siccome parmi che, in questa disputa, innanzitutto, il Comune di Fara debba esser l'arbitro del proprio destino, così prego il Governo (e non dubito che la Commissione che sarà eletta per riferire su questo disegno di legge ne terrà conto) di

avere particolare riguardo a quest' ultima deliberazione del Consiglio comunale di Fara. Ad ogni modo non sollevo discussione e, ripeto, voto in favore affinchè la proposta di legge dell'onorevole Brunialti possa essere presa in considerazione ed essere studiata secondo le norme stabilite dalle nostre istituzioni parlamentari. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Io non mi oppongo alla presa in considerazione riservando naturalmente tutto il mio giudizio sul merito della proposta di legge.

Presidente. Chiedo alla Camera se intenda prendere in considerazione la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Brunialti e Mazzoni alla quale il Governo ha dichiarato di non opporsi.

Coloro che intendono di prendere in considerazione la proposta di legge degli onorevoli Brunialti e Mazzoni si alzino.

(La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge dei deputati Brunialti e Mazzoni).

Seguito della discussione del disegno di legge sui probi-viri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sui *probi-viri.*

Come la Camera rammenta, nella seduta di ieri fu approvato l'articolo 12 della legge sui *probi-viri.*

« Art. 13. Per la elezione dei *probi-viri* si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti gl'industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio è istituito.

« Sono inscritti nella lista degl'industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di cinquanta operai.

« Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i Comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista ».

(È approvato).

« Art. 14. Nelle liste, tanto degli industriali quanto degli operai, sono comprese le donne.

« Per i minorenni proprietarî d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del Codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse; per le Società anonime sono iscritti gli amministratori; per le Società in nome collettivo e per quelle in accomandita i socî responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

« Gli operai non possono essere inscritti nelle liste elettorali se non esercitino l'arte da un anno e non riseggano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi ».

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Pugliese. Ha facoltà di parlare.

Pugliese. Se non c'è nessuno che parli contro, mi riservo di parlare all'articolo 17.

Presidente. L'onorevole Vollaro-De Lieto ha facoltà di parlare.

Vollaro-De Lieto. Domando anzitutto, in linea di chiarimento, se le donne, essendo elettrici, saranno anche eleggibili.

Salandra. C'è l'articolo 17.

Vollaro-De Lieto. E giacchè l'onorevole Salandra ricorda l'articolo 17, chiedo alla Commissione se s'intenda pregiudicata la questione contemplata da codesto articolo.

Gallavresi, *relatore.* È riservata.

Vollaro-De Lieto. Vorrei, poi, che, nel secondo capoverso, dopo le parole « Società anonime » si aggiungessero le parole « Società in accomandita per azioni. »

Le Società in accomandita semplici, secondo il Codice di commercio, si avvicinano assai alle Società in nome collettivo, e viceversa quelle in accomandita sono contrarie alle Società anonime. Ora, ad evitare nella pratica qualunque dubbio, mi parrebbe più corretta la dizione dell'articolo che ho proposta, in modo che l'ultima parte di questo periodo si riferirebbe unicamente alle Società in accomandita semplici. Domanderei ancora in linea di chiarimento se, non essendo indicato nell'articolo, una Società civile costituita per azioni e soggetta alle discipline del Codice di commercio, sarà compresa nelle liste elettorali. Finalmente vorrei che fosse ammessa la rappresentanza di quelle Società estere, che, per effetto di un nuovo titolo del Codice di commercio, e specialmente degli ar-

ticoli 228, 230, 231 e 232, possono essere esercenti in Italia.

Perchè negare a queste Società il benefizio dell'istituzione dei *probi-viri* se lo scopo della istituzione stessa è quello di eliminare possibili conflitti fra operai ed industriali?

Insomma le mie proposte sono le seguenti: vorrei introdotta nell'articolo la distinzione fra Società anonime, Società in accomandita per azioni e Società in accomandita semplici, e vorrei comprendervi le Società estere, di cui è parola nell'articolo 230 e seguenti del Codice di commercio.

Gallavresi, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Gallavresi, *relatore*. Rispondo brevemente all'onorevole Vollaro-De Lieto. A me pare che nella dizione « Società anonime » siano comprese tutte le Società anonime, e quindi dal momento che diventano tali, senza bisogno di dichiararlo espressamente, anche quelle, che erano prima puramente civili.

Riguardo, poi, alle Società in accomandita pare a me che la dizione « e per quelle in accomandita », comprenda tanto quelle per azioni, quanto quelle in accomandita semplice.

Vollaro-De Lieto. Certamente; è appunto per evitare ciò, che proponevo l'emendamento.

Gallavresi, *relatore*. ... e che, dal momento che tutte le Società in accomandita, sia per azioni, sia semplici, hanno soci responsabili, basta che le rappresentino i soci responsabili.

Quindi il meglio che si possa fare, è di lasciare l'articolo, così come è formulato.

Vollaro-De Lieto. E le Società estere?

Gallavresi, *relatore*. Le Società estere, in quanto vengono in Italia ed ottemperano alle leggi italiane, avranno anche esse il diritto di fruire dei benefizi di questa legge, come le Società italiane.

Vollaro-De Lieto. In seguito alle dichiarazioni del relatore nelle quali, spero, consentirà il ministro, non ho ragione di insistere nell'emendamento proposto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni all'articolo 14, lo metto a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 15. Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) abbiano compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

« Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre Provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità. »

(È approvato).

« Art. 16. Non sono elettori, nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

« Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

d) i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termine di legge;

e) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

f) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento. »

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Ne do lettura:

« *Alla lettera c) sopprimere le parole:* gli ammoniti a norma di legge.

« *Alla lettera d) sopprimere le parole:* per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali.

« Fratti, Agnini, Guelpa, Maffei. »

Sostituire all'articolo della Commissione il seguente:

« Non sono elettori nè eleggibili i condannati a pene criminali, coloro che abbiano sofferto altre pene per falso, furto, truffa, frode, e i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

« A. Maffi, R. Rampoldi, L. Ferrari. »

L'onorevole Fratti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Fratti. Egregi colleghi, la questione che si solleva da alcuni di noi all'articolo 16 è questione delle più delicate ed importanti. Io ho fiducia nella Commissione più ancora che nell'onorevole ministro, il quale, sotto l'aspetto mite e gentile, è di una rigidità di acciaio e non ha ceduto di un passo e si è attenuto, nonostante discorsi in vario senso, precisamente al progetto del suo cuore.

Io parlo, ben più che a lui, alla Commissione. Non entro nel merito: non risolleverò la questione gravissima trattata tante volte in questa Camera dell'ammonizione e dell'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali od altro. Farò solamente brevissime osservazioni. Anzitutto faccio osservare alla Camera che sebbene noi non dobbiamo essere pedissequi seguaci delle legislazioni straniere, presso altre nazioni non si sono spaventati di ammettere come elettori in genere tutti gli operai e gl'industriali, escludendo solamente i falliti.

Ora la Commissione mi dirà: ma come? volete voi che anche i ladri, cioè, i condannati per furto, per falso, o per attentato al buon costume, e così via via, sieno investiti di codesto ufficio, siano eleggibili ed elettori, mentre hanno, sebbene in piccola parte, in codesto altissimo ufficio, un mandato quasi di autorità giudiziaria? Ebbene, naturalmente dico *no*, sebbene leggi votate, non dico sotto aperti dispotismi, ma sotto dispotismi larvati della maschera liberalesca, abbiano ammesso che quando si tratta di scegliere i propri giudici in materia di questioni attinenti al lavoro non si deve certamente chiedere ad essi quelle condizioni che voi richiedete quando si tratta di eleggere i legislatori e quando si tratta più ancora di essere legislatori. Invece io mi trovo dinanzi ad un fatto, secondo me, grave, che cioè, per la iscrizione nelle liste elettorali relative alla formazione del Collegio e alla formazione della Giuria, che deve trattare di interessi più che semplici, il numero delle esclusioni è maggiore di quello consentito dalla legge elettorale politica. È un fatto anormale questo che mentre limita la libertà degli operai e degl'industriali, viene ad offendere il grande corpo elettorale politico e voi stessi.

E qui apro una parentesi e dico al mio amico e collega Maffi che non convengo interamente nelle esclusioni da lui proposte nel suo articolo, poichè egli vuole esclusi soltanto i condannati per furto, per falso, per frode o per fallimento; mentre io vorrei che fossero esclusi anche i condannati per calunnia, per falsa testimonianza e per attentato al buon costume.

Ma, mentre io amplifico, in fondo, il numero degli esclusi, mi faccio a domandare esplicitamente alla Commissione se mai, nella mente di qualcuno, non sia passata la nube del preconcetto politico. (*Segni negativi del relatore*).

L'onorevole Gallavresi mi accenna di no. Ma io gli chiedo: qual'è, dunque, la ragione, per la quale noi ci troviamo di fronte al fatto, che l'elettore politico può essere elettore anche se ammonito, anche se è vittima di una condanna, ad esempio, per eccitamento all'odio fra le classi, mentre l'elettore di cui qui si tratta perde questa sua qualità se sia ammonito o condannato?

Noi abbiamo qui qualche collega, forse più di uno, che è stato condannato per eccitamento all'odio fra le classi sociali. Non ne nascondo il nome: se fosse qui, l'onorevole Caldesi si mostrerebbe fiero della sua condanna, poichè si sa bene come riesca facile al fisco tante volte di trovare gli estremi di questo reato anche in una semplice critica accademica delle pretese della borghesia od altro.

Ora, per reati come questi, che colpiscono i poveri, che colpiscono gli operai, voi siete molto severi; ma quando si tratta dei reati che colpiscono gli industriali, come il fallimento, voi vi affrettate a dire, seguendo la legge amministrativa, che appena finito lo stato di fallimento, essi possono concorrere all'elezione ed essere eletti. Per questi c'è quasi una specie di mitezza, di largo perdono. Mentre non c'è quando si tratta di ammonizione, la quale, in modo prudente, ma non certo molto lato, il Parlamento ha circondato di maggiori garanzie di quelle che aveva una volta, ma che, però, secondo me, è sempre istituto odioso e che in tanta parte si basa sul sospetto, perchè quando si può ammonire per una sentenza di non provata reità, ed anche dopo sentenze di non farsi luogo a procedere, l'istituto dell'ammonizione rivestirà sempre carattere odioso, e per quanto il legislatore abbia posto una specie di diga a certi abusi, e abbia voluto cingerlo di certe garanzie, noi vogliamo sperare, in nome del principio fondamentale del diritto penale e del gran

sentimento della giustizia sociale, che possa sparire dalle nostre leggi.

Ora l'unica domanda che io faccio è questa, e mi pare non sia una domanda molto esigente, che, per l'elezione di questi giudici popolari, invece di pigliare per base i criteri di esclusione che si seguono in materia di elettorato amministrativo, si prenda per base il criterio d'esclusione (e tutto il mio emendamento consiste in ciò) che fu adottato in materia di elettorato politico. Questo solo vi domando, che tutti coloro i quali non sono esclusi dal voto politico abbiano il diritto di scegliere i loro rappresentanti, che devono far parte della giuria, tanto più che vi è la garanzia nel presidente il quale è emanazione del Governo, o per esso del ministro di agricoltura e commercio. È una domanda modesta, perchè io dico francamente che, se potessi, vorrei qualche cosa di più, cioè, come disse un francese, il Curnier, relatore nel 1853 della legge sui *probi-viri*, che i depositari (voglio ripetere appunto le sue parole) che i depositari dell'autorità giudiziaria popolare dovessero provenire dalla stessa pura fonte onde provengono i depositari dell'autorità legislativa.

Ora, principio fondamentale in tema di esclusione dal diritto elettorale, è questo, come sostiene, fra gli altri, un consigliere di Stato, il Saredo: le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti dei cittadini, nel dubbio, debbono essere interpretate in modo favorevole alla libertà.

E mentre dalla magistratura e dalla scienza, da parecchi anni, si discute se l'istituto dell'ammonizione sia o no una pena, mentre molti sostengono che cotesto istituto non lede l'onore nè vincola il libero diritto popolare, in questo dubbio, io credo che faccia opera, non solo di omaggio alla libertà, ma opera di giustizia il Parlamento, se afferma che colui il quale è degno, dal punto di vista morale e penale, di partecipare non solo alle elezioni politiche, ma di essere legislatore, sia pur degno ancora di partecipare alle elezioni per comporre il Collegio dei *probiviri* e contribuire ai vari uffici suoi.

Se, del resto, l'onorevole relatore mi convinca che c'è stata una ragione vera, una ragione indiscutibile, che abbia consigliato alla Commissione la sua severità, sarò ben lieto di poter rispondere in questo caso che la Commissione ha bene operato, seguendo il rigidissimo criterio che informa anche il progetto ministeriale su questo proposito.

Presidente. L'onorevole Maffi ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Maffi. L'onorevole Fratti ha detto che non può associarsi al criterio che informava l'articolo della mia proposta riguardo all'esclusione dall'elettorato, ed ha ragione; ma se avesse letto l'emendamento oggi presentato, avrebbe visto che ho corretto l'errore da lui rilevato.

Infatti nella nuova edizione di quest'articolo 16 si dice:

« Non sono elettori nè eleggibili i condannati a pene criminali, coloro... » (e quindi sono compresi tutti coloro che, come l'amico Fratti ha dimostrato, è necessario che siano compresi nell'esclusione) « ... coloro che abbiano sofferto altre pene per falso, furto, truffa, frode, e i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento. »

Ora questa proposta è la ripetizione integrale dell'articolo corrispondente del disegno di legge Berti; e su di essa è bene osservare che mentre la Commissione d'inchiesta sugli scioperi, nel 1878, proponeva questo stesso articolo, con un inciso che escludeva dal diritto elettorale gli ammoniti, il ministro Berti nel 1883, presentando il suo disegno di legge, sentiva lo scrupolo, il rimorso di escludere da una legge come questa, gli ammoniti, e quindi non accettava su questo punto la proposta della Commissione d'inchiesta. Ora invece ci troviamo davanti ad una proposta in cui si escludono e gli ammoniti ed i condannati per associazioni di malfattori ed i condannati per eccitamento all'odio fra le classi sociali; bel progresso invero dopo nove anni dalla proposta Berti! Oggi quindi che ci si viene a proporre tutto questo armamentario della vecchia borghesia paurosa, in una legge di equità, di conciliazione, di pacificazione, colgo il destro per rendere omaggio all'ex-ministro Berti, al nostro collega che aveva il coraggio di non ottemperare alla proposta retrograda di una Commissione d'inchiesta.

Siamo franchi! Quale è il risultato che si vuole conseguire con questo articolo 16, la cui paternità si deve esclusivamente all'onorevole Chimirri? Escludere dagli elettori e dagli eleggibili gli anarchici ed i socialisti che, per la propaganda delle loro idee, fossero stati colpiti dai rigori della legge. Ora,

mentre l'amico Fratti ha dimostrato che questa proposta non è giusta, io dimostrerò che non è neppure pratica.

Dirò anzitutto che, se, riguardo al diritto elettorale come è consacrato nella legge elettorale politica e nella legge comunale e provinciale, in certa guisa, può ritenersi da taluni giustificata la esclusione di questi elementi (esclusione che noi, da questi banchi, non abbiamo mai votata, contro la quale, anzi, abbiamo protestato), è addirittura una enorme, una flagrante ingiustizia la esclusione nel caso presente. Il diritto di elettore e di eleggibile per la costituzione dei Collegi di *probi-viri* deve essere solo contestato nel caso di pene criminali, come porta la mia proposta, riprodotta dal progetto Berti, poichè codesto diritto nasce dal prestare alla produzione i propri capitali o l'opera propria; e voi, signor ministro, escludendo questo elemento che rappresenta la forza più attiva e più viva, quella che sente di più gli stridori delle ingiustizie sociali e della lotta fra capitale e lavoro, voi escludete una forza che (appunto perchè messa all'ostracismo) paralizzerà completamente gli effetti stessi della vostra legge.

Se a questo risultato volete arrivare voi giungerete di certo, perchè la legge non potrà funzionare efficacemente, esclusi che abbiate dal Collegio dei *probi-viri* coloro che meglio potrebbero portare una voce influente sull'animo degli operai, nelle controversie. Voi credete *a priori* che con quegli elementi non sia mai possibile un accordo; ma siete in errore, perchè porterete nel Collegio dei *probi-viri* una discussione efficace sopra certe teorie che possono sembrare strane agl'industriali, ma che discusse da pari a pari, non sembrano poi quelle eresie che si dicono e nulla hanno di odioso, e di impraticabile. E perchè allora volete escludere questi elementi? Io vorrei che in una legge, la quale ha per obbiettivo finale la concordia e la discussione fra i due fattori della produzione, si mirasse al massimo avvicinamento senza prevenzioni e senza sospetti, perchè la discordia ed i conflitti nascono sempre o quasi sempre dalla lontananza fra chi lavora e chi fa lavorare; allontanando, quanto più sia possibile questi due elementi, che hanno tanto bisogno di essere avvicinati, e di discutere insieme i loro reciproci interessi, si rende impossibile quella concordia che è lo scopo finale della presente legge.

Raccomando, vivamente, al ministro, di meditare su queste considerazioni; di esaminare se, in una legge di questa indole, il ribadire l'ammonizione, non sia un errore grave; se il mettere una barriera tra industriali ed operai, che mirano a mete più o meno realizzabili, ma che pei loro ideali sono altrettanto rispettabili quanto altri sia cosa buona; e se l'onorevole ministro faccia opera saggia, opera di pacificazione, sostenendo il suo articolo come l' ha proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallavresi.

Gallavresi, *relatore.* Posso assicurare l'onorevole Fratti che nessun preconcetto politico ha dominato la Commissione nell'accettare dal progetto ministeriale l'articolo che discutiamo. Io, poi, non esito a dichiarare che mi associerei completamente all'onorevole Fratti se la ineleggibilità degli ammoniti fosse assoluta; ma faccio notare all'onorevole Fratti che invece questo articolo, uguale a quello ministeriale, non istabilisce punto la ineleggibilità assoluta degli ammoniti, bensì una ineleggibilità affatto relativa e transitoria, limitata al tempo dell'ammonizione ed all'anno successivo. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza; così dispone l'articolo.

Non è dunque una ineleggibilità assoluta questa, mentre in altri casi abbiamo creduto giusto ed opportuno stabilire la assoluta ineleggibilità.

Noi del resto in simile materia possiamo invocare a nostro favore anche dei precedenti; abbiamo la legge comunale e provinciale la quale contiene una disposizione identica a quella intorno alla quale oggi si discute. Essa stabilisce che:

« Non sono elettori nè eleggibili gli ammoniti a norma di legge e i soggetti alla sorveglianza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza. »

Faccio, poi, anche osservare che posteriormente al progetto Berti, invocato dall'onorevole Maffi, è intervenuta la legge di pubblica sicurezza che ha disciplinato l'istituto dell'ammonizione, l'ha circondato di molte garanzie, tolto quello che poteva avere di arbitrario. In ogni modo, poichè la legge sulla pubblica sicurezza mantiene l'istituto dell'ammonizione, a me parrebbe eccessivo l'ammet-

tere i colpiti da questa legge a fungere da giudici e anche ad essere elettori.

Nè credo che così facendo, si vengano ad escludere gli elementi migliori fra gli operai; ritengo anzi che resteranno molti buoni elementi al di fuori degli ammoniti per eleggere i Collegi ed anche per farne parte.

E qui finisco, lasciando all'onorevole ministro di accennare a quelle altre considerazioni che possono aver dettato l'articolo ministeriale che la Commissione ha fatto suo.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* L'articolo 16, come si legge nel disegno ministeriale, io lo tolsi di peso dai lavori preparatorii che erano stati fatti dai miei predecessori.

L'accettai perchè mi parve ispirato a giusti criteri. Qui non si tratta d'esercitare il diritto elettorale a fine di costituire una rappresentanza, ma di trovare il modo più conveniente per comporre una personalità giuridica costituita dalla legge per esercitare speciali funzioni d'ordine sociale e giuridico, quindi è assurdo riferirsi alle disposizioni della legge elettorale politica. Con maggiore opportunità vennero qui ripetute le cause di ineleggibilità indicate nell'articolo 30 della legge comunale e provinciale. Noi dobbiamo dare a questa magistratura famigliare una grande autorità morale, dobbiamo darle l'attitudine necessaria a pacificare gli animi ed evitare gli attriti.

Orbene, è egli possibile che a comporre questa magistratura, come elettori e come eleggibili, siano chiamati coloro, che hanno subito condanne per avere eccitato l'odio fra le classi?

Certo non sono costoro, che potranno ricondurre la calma e la pace fra le classi industriali.

Il Collegio de' *probi-viri* deve rilevare la sua efficacia dall'autorità morale, più che d'altro.

Nelle classi lavoratrici la moralità è più diffusa che non si creda, e per fortuna il numero degli ammoniti è così scarso, che la loro esclusione non diminuirà sensibilmente la massa elettorale, alla quale è commessa la composizione del Collegio.

Quel che importa è che il Collegio sia composto di persone veramente probe, appartenenti alle due classi, le quali possano con la fiducia, che ispirano nei loro pari, facilitare i componimenti e giudicar le vertenze con equi criteri.

Se a formare codesto corpo concorrono i migliori, che non hanno nulla a rimproverarsi, evidentemente gli interessi di tutti saranno meglio garantiti, ed il Collegio sarà al disopra di ogni sospetto e fornito di quella autorità morale, senza della quale il fine della legge è frustrato.

Per queste ragioni, e senza alcun preconcetto politico, abbiamo ripetute in questa legge le stesse norme che il Parlamento ha adottate in una delle leggi elettorali più recenti, e che ha maggiori analogie.

Io intendo che coloro che avversano l'istituto della ammonizione si affatichino a restringerne le conseguenze e gli effetti; ma chi non divide codeste opinioni, e lo crede un istituto di difesa sociale contro il mal volere e il mal potere, non può accettare la proposta, che ci viene fatta di mettere gli operai e gli industriali ammoniti a paro de'loro compagni, che hanno sempre serbata lodevole condotta.

Quindi nessun preconcetto politico da parte nostra: il preconcetto invece è evidente in coloro, che propongono l'emendamento allo scopo di sfatare l'istituto dell'ammonizione, che, come oggi è costituito, non presenta inconvenienti di sorta alcuna.

Abbiamo voluto, ripeto, formare in guisa questo Collegio da meritarsi veramente il nome che porta di *probi-viri;* abbiamo voluto che venisse composto e scelto da uomini impregiudicati. Questo è il concetto che ci ha guidati, e spero che la Camera vorrà accettare l'articolo come fu formulato dal Ministero e dalla Commissione, respingendo gli emendamenti proposti dagli onorevoli Fratti e Maffi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Il forbito discorso dell'onorevole ministro non mi ha punto convinto. Vogliamo noi con questa legge tentare opera di conciliazione fra operai ed industriali, fra classi cioè che se non sono in permanente conflitto, sono molte volte però in condizioni di facili attriti, spesso avvelenati dal sospetto e dalla diffidenza.

Se vi proponete di raggiungere questo santissimo fine, voi dovete soprattutto escludere dalla vostra legge qualunque anche lontana

apparenza di preoccupazioni e di diffidenze, e perciò non dovete respingere dalla giuria gli ammoniti.

Tutti debbono pure ammettere che l'ammonizione è un provvedimento giudiziario molto imperfetto; tanto imperfetto che vi siete adoperati con molto amore, ma con poca fortuna a ritoccarlo e correggerlo; così imperfetto che tutti i giureconsulti, non escluso forse il ministro che scivolò abilmente dalla agricoltura alla grazia, desiderano vivamente di vederlo abolito, e nessuno ardisce di difenderlo teoricamente.

Ora, accettate queste premesse, non vi sorge nell'animo il dubbio che questa ammonizione, causante l'esclusione dall'elettorato dei *probi-viri*, possa generare negli operai il *sospetto* che possa venire inflitta appunto per escludere dalla elezione quelli che essi credono più zelanti difensori dei loro diritti?

La stessa temporaneità della esclusione dalla giuria per causa della ammonizione può avvalorare questo sospetto, perchè se confermerete l'ammonizione a carico di persona che professando idee molto avanzate e usando linguaggio forse poco corretto avrà provocata la grave misura per parte di autorità forse troppo rigide e severe, voi indirettamente accrescerete la popolarità e l'autorità morale della persona condannata per guisa che la sua legale esclusione renderà più vivo il sospetto che l'ammonizione sia stata confermata per impedire a questo cittadino, nella sua classe beneviso e autorevole, di sedere nel Collegio e difendere quegli interessi di cui sembrerà agli operai il più legittimo ed efficace propugnatore.

Io credo, o signori, che nelle questioni sociali la strada retta sia sempre la più breve e la più sicura. O voi credete necessaria una legge coercitiva di pubblica sicurezza, ed allora non mi pare necessario rifornire l'armamentario formidabile del nostro diritto interno; o volete tentare un'opera di conciliazione, ed allora la espressione di una piena fiducia nel senno degli elettori è il primo carattere che deve presentare la vostra legge.

Se voi accettate in buona fede la legge dei *probi-viri* dovete ragionevolmente sperare che tutti i gruppi di operai, quando sceglieranno i loro rappresentanti, saranno guidati da idee morali e temperate e non dovete lasciar trasparire il sospetto che essi nominino persone col preconcetto scopo di attizzare quei conflitti che si vogliono sopire. Se avete questo dubbio è meglio non accettare l'istituzione, perchè l'esclusione di operai motivata solo dalle loro convinzioni più o meno avanzate, più o meno correttamente espresse nei pubblici discorsi, scemerà il prestigio della giuria.

La vostra legge escludendo gli elementi più avanzati radicherà il sospetto che il corpo elettorale sia in certa guisa una istituzione ufficiale creata dalle autorità per fini che si supporranno sempre politici. In questo caso, volendo compiere un'opera di pacificazione, ma essendo tormentati dal dubbio e dal sospetto, voi involontariamente raggiungerete uno scopo contrario, perchè l'istituzione che voi sancirete, non avrà davanti agli operai quel prestigio in cui deve attingere il primo elemento della sua forza.

Io non milito nel campo socialista; sono e mi vanto di essere un borghese, spesso vivamente combattuto e condannato da una parte delle scuole più avanzate; ma comprendo i bisogni dei nuovi tempi, lodo i tentativi che fate per sodisfarli, ma quando si vogliono tentare le conciliazioni bisogna accettarle in buona fede e provvedervi in modo efficace, perciò è soprattutto necessario escludere tutti quei sospetti che *a priori* tolgono ogni autorità ed ogni fiducia all'istituzione che vi proponete di tentare per provvedere alla pacificazione sociale.

Per queste ragioni io appoggio, fidente e convinto, l'emendamento proposto dall'onorevole Fratti. (*Approvazioni all'estrema sinistra*)

Presidente. L'onorevole Fratti ha facoltà di parlare.

Fratti. Dirò semplicemente due parole. Quanto all'onorevole Maffi devo rispondergli che io non conoscevo l'emendamento, che egli all'ultim'ora ha presentato, e perciò non ne ho parlato; debbo poi rettificare ciò che ho detto riguardo all'onorevole Caldesi. Involontariamente, per aver capito male, l'ho calunniato! L'onorevole Caldesi non è stato mai condannato per eccitamento all'odio fra le classi sociali.

Ora la questione che io faceva all'onorevole ministro e che addito specialmente alla Commissione, che mi è parsa, nell'insieme, non molto pieghevole, ma sempre più del ministro, era semplicemente questa. Il ministro dice, ed è l'unica risposta sua: quando si tratta di eleggere i *probi-viri*, noi vogliamo che le liste elettorali siano più pure di quelle,

che servono ad eleggere un deputato ed anche un ministro.

Ora, siccome l'onorevole ministro ha seguìto sempre la giurisprudenza estera, ed ha fatto bene, perchè non bisogna essere orgogliosi e credere che si possa, dal banco ministeriale, architettare spontaneamente un disegno di legge di questa natura, io voglio ricordare non la giurisprudenza francese della repubblica del 1848, per quanto quella repubblica fosse borghese, ma le leggi imperiali e niente altro. Ed io vi ripeto le precise parole del relatore della Commissione del 1853, non della legge, modificata in senso liberale, ma del disegno ministeriale, e il relatore fu il signor Curnier, il quale sosteneva che i depositari dell'autorità giudiziaria, qualunque ne fosse il grado, dovevano emanare da fonte non meno pura di quella da cui emanano i depositari dell'autorità legislativa.

L'onorevole ministro vuole che le liste per i Collegi dei *probi-viri* debbono essere ancora più pure. È di questa assoluta rigidità appunto che io ho avuto l'ardire di accusarlo. Ma io faccio osservare che è una contraddizione in termini lo stabilire che gli elettori debbano avere meno garanzie morali, quando si tratta di scegliere voi che siete chiamati non ad interpretare le leggi, ma a farle addirittura; mentre quelli che, in un campo ben più umile, le debbono interpretare, dovrebbero avere per elettori un ceto di persone che sia ancora più puro in tutto ciò, che riguarda la moralità e la giustizia. Questa contradizione io rilevo semplicemente seguendo i consigli del buon senso, e considerando la legislazione straniera universale. Perchè io non avrei voluto certamente seguire quelle leggi, le quali in questa materia escludevano dall'elettorato solamente i falliti. Sebbene fossero leggi fatte sotto il dispotismo, eccedevano solamente da un lato, ma voi andate all'estremo opposto. Io sfido il relatore a citarmi una legge sola di Governo costituzionale straniero, la quale ammetta tante esclusioni, come voi le ammettete, seguendo in modo troppo pedissequo il disegno di legge ministeriale.

Ora io faccio eco in questo alle parole del mio egregio amico Maffi e degli altri che hanno parlato. Si tratta appunto di essere ispirati da un concetto e da un sentimento di conciliazione.

Ma non sapete voi, onorevole ministro, quanti odî, quante avversioni si possono suscitare con questa disposizione della legge? Domani l'uomo il quale ha detto una parola un po' alta contro l'ingiustizia che emana dall'alto, e che ha trovato un magistrato o debole o troppo rigido che lo ha condannato, deve essere escluso come un uomo infame, perchè semplicemente ha criticato l'attuale regime delle classi, e le attuali ingiustizie! Siamo in tempi di transizione. Ed io sarei il primo a dire: coloro i quali eccitano all'odio fra classi, coloro che sono ammoniti (non mai quelli ammoniti dietro sentenza di non provata reità, o di non luogo a procedere) siano esclusi, quando vedessi funzionare la giustizia in Italia spoglia da qualunque spirito partigiano; ma quando in Italia ci sono uomini, i quali stanno a capo della Cassazione di Roma, e sono supremi presidenti, e ci dicono chiaramente che tante volte la magistratura ha reso dei servizi al Governo, dico: quando c'è uno il quale ha i suoi diritti civili e politici, quando non è colpito da pene infamanti, non può essere escluso in modo indegno dall'elettorato per i *probi-viri*, e voi non potete fare assolutissimamente per gli ammoniti quello che fate per i condannati per reati gravi.

Io faccio osservare anche all'onorevole Gallavresi che è cosa enorme poi, anzi enormissima, lo stabilire che, anche cessata l'ammonizione (ed Ella sa quando l'ammonizione cessa), e che l'individuo ammonito ha dimostrato col fatto d'essere soggetto all'autorità e di essersi dato a stabile lavoro, che anche allora voi vogliate che sia escluso.

Il fallito, quando è cessato lo stato di fallimento, è accolto nelle liste elettorali, l'ammonito no; è una specie di strascico dell'ammonizione che voi gl'infliggete; anche cessata l'ammonizione, egli continua ad essere escluso dall'esercizio del suo diritto, dalla tutela de' suoi interessi. Ed a proposito della vigilanza speciale, io faccio all'onorevole Gallavresi una semplice osservazione.

Si parla nell'articolo anche della sorveglianza speciale. Avviene che sono sorvegliati anche (ed in questo caso la sorveglianza è facoltativa) coloro i quali sono condannati per resistenza alla forza pubblica. Ora i condannati per resistenza non sono esclusi dal diritto di elettorato, ma viceversa poi uno che non è escluso come condannato di resistenza, può essere escluso, dato che il magistrato abbia usato della sua facoltà, come sorvegliato.

Questa è contraddizione flagrante.

Un'ultima osservazione. È deplorevole, sebbene anche sia inserito nella legge comunale e provinciale, e questo lo dico senza far qui del vano sentimento filantropico, è deplorevole che siano esclusi dalle liste elettorali anche coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità.

È una parola che io mando a voi specialmente, che dite d'aver tanto a cuore il bene della povera gente, a voi onorevole ministro, per coloro i quali non hanno tetto, ma che nel giorno possono lavorare, e che son macchiati solamente di quest'immenso delitto, la povertà.

Ebbene, voi in quest'articolo li ponete tra coloro, che sono stati condannati per reati contro il buon costume, e tra i commercianti falliti. Ora, è vero che essi sono in posizione anormale, è vero che non possono forse esercitare in tutto e per tutto il loro diritto, ma è qualche cosa di odioso, che se ne parli in quest'articolo, come è qualche cosa di odioso, perchè essi sono poveri e commettono questo gran delitto, come diceva Victor Hugo, di aver fame, siano esclusi, secondo me, in modo così leggero, senza alcuna carità per il proletariato cui appartengono.

Dopo ciò io ripeto che sarebbe bene togliere tutte queste esclusioni odiose; sarebbe bene toglierle anzitutto pel principio che una legge dei *probi-viri* dovrebbe avere, cioè quello di portare la conciliazione in certe classi operaie.

Ma voi, o signori, che cosa fate? Avete intanto escluso gli agricoltori e poi avete escluso o state per escludere anche le donne (parlo al ministro sebbene non mi senta)...

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Lo ascolto.

Fratti. ... volete escludere le donne; le filatrici, le tessitrici, ecc.

Voci al banco della Commissione. No, no.

Fratti. Non parlo di voi, egregi signori della Commissione; con voi già siamo intesi.

Voi avete escluso gli operai addetti ai cantieri dello Stato, e questa esclusione io la credo la più iniqua; perchè io potrei capirla quando si tratta di agricoltori dato che voi li crediate incapaci, mentre poi li dite capaci e degnissimi. Ma voi escludete gli operai addetti ai cantieri dello Stato per provare appunto che lo Stato, il quale dev'essere secondo voi il gran tutore, quando si tratta di tutelare gli interessi di coloro che da esso dipendono, in pratica non li tutela niente affatto.

Dopo ciò pensando a tutte queste esclusioni, io vedo che con questa legge voi ecciterete una quantità di odî, di attriti, di proteste, le quali, se aveste veramente cuore e buona volontà, dovreste cercar di evitare. Voi ecciterete delle giustissime proteste.

Ora io porto una parola in favore di coloro contro i quali, come diceva una volta l'onorevole Zanardelli, è proposta l'ammonizione.

L'onorevole Zanardelli incirca diceva, alludendo agli ammoniti: voi create una condizione speciale per una data classe di persone. Ebbene questa classe di persone vi dirà: tal sia di me; voi mi avete umiliato; voi mi avete scacciato dalla vita civile; tal sia di me, e non voglio esser migliore di quello che voi mi ritenete. (Bene! *a sinistra*).

Presidente. Onorevole ministro...

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Devo innanzitutto rilevare una frase sfuggita all'onorevole Fratti, che parlò di servizi resi dalla magistratura.

I magistrati, in Italia, rendono sentenze, e non servigi.

Cavallotti. Alle volte!...

Fratti. Ministro ingenuo!

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Preferisco la mia ingenuità al cieco sospetto, che cerca gittare il discredito su tutto e su tutti.

Non allarghiamo la questione. Noi non abbiamo fatto cosa nuova. Dovendo dettar le norme per la costituzione del Collegio di *probi-viri* abbiamo adottate le stesse norme, che governano l'elettorato amministrativo e che sono registrate in una legge presentata da un Ministero, del quale faceva parte l'onorevole Zanardelli. Quelle norme furono recentemente approvate dal Parlamento, per cui non intendo a che scopo si meni tanto rumore, e si trovino inique e inaccettabili rispetto all'elezione dei *probi-viri* alcune disposizioni identiche a quelle oggi in vigore per la costituzione di tutte le amministrazioni comunali e provinciali del Regno.

Una voce a sinistra. Il diritto è diverso.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Se v'ha diversità in questo argomento è a favore della nostra tesi, avvegnachè se nei Comuni e nelle Province si costituisce una rappresentanza qui si crea un Collegio quasi giudiziario; a comporre il quale si richiede buona fama

ed incontestata onestà negli eletti. (*Interruzioni a sinistra*).

Una voce a sinistra. E gli ammoniti politici?

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Ma che ammoniti politici!

Io non parlo per convincere chi è agli antipodi delle mie opinioni; parlo per giustificare l'operato del Governo e della Commissione.

Se ciò che proponiano non ha niente di nuovo o di anormale; se identiche disposizioni furono proposte da altri ministri, e vennero votate dal Parlamento per l'elettorato amministrativo, è fuor di luogo la vivace opposizione che si fa all'articolo 16.

E per mostrare all'onorevole Fratti che il ministro, in cui egli ripone così poca fiducia e del quale cortesemente ha elogiata la tenacità (e di ciò lo ringrazio), sa arrendersi alle buone ragioni, proporrò io stesso un emendamento suggeritomi da un'osservazione da lui fatta opportunamente. Egli dimostrò non esservi motivo alcuno a prorogare l'incapacità transitoria nascente dall'ammonizione quando gli effetti sono cessati. Io trovo la osservazione giusta, e quindi se la Commissione non dissente, propongo che siano cancellate dalla lettera *e* dell'articolo 16, le parole « un anno ». (*Interruzioni dell' onorevole Fratti*).

No, onorevole Fratti: so bene che con questo non l'avrò sodisfatto, ma serve a provarle che le sue osservazioni le ascolto e le accetto, se le trovo buone. Io non mi credo infallibile, nè esito a confessare l'errore quando mi accorgo di essermi sbagliato. E con questo finisco non parendomi opportuno prolungare questa discussione. Sono due opinioni opposte che non si avvicineranno mai.

La Camera ha udito le ragioni addotte in uno e nell'altro senso, e spetta ad essa la decisione. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gallavresi, *relatore.* Io ho domandato di parlare precisamente perchè la Commissione, avendo trovata giusta l'osservazione dell'onorevole Fratti intorno alla durata dell'incapacità elettorale degli ammoniti, voleva fare la proposta stessa che l'onorevole ministro, prevenendoci, ha fatto. L'incapacità deve cessare subito dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza; e noi della Giunta siamo lieti di unirci all'onorevole ministro nell'accettazione di questo criterio.

Presidente. Onorevole Agnini, ha domandato di parlare?

Agnini. Appartenendo al gruppo socialista, non posso tacere di fronte alle parole del ministro.

Fuori della Camera sono state anche fatte osservazioni, e qualcuno ha espresso meraviglia, come noi socialisti non si partecipi a questa discussione, e non si espongano le nostre idee in proposito; però io, che di fronte al procedere di questa discussione, aveva intenzione di non prendere la parola, lasciando all'amico Fratti il sostenere la lunga serie di emendamenti che noi abbiamo presentati, debbo recedere dalla mia decisione, per fare una dichiarazione.

Il collega ed amico Maffi, nel compilare il suo disegno di legge, sul tema che ora si discute, si era preoccupato evidentemente di renderlo il più accettabile che fosse possibile alla Camera italiana.

E certo il suo disegno di legge non pecca di audacia. Però la Commissione prima, il ministro poi, vi apportarono tante e tali modificazioni, da renderlo come ben disse ieri l'amico Fratti un aborto, un vero aborto! degno di andare a tenere compagnia a quelle altre disposizioni, che sotto il nome di leggi sociali arricchiscono la legislazione italiana; e che ad altro non servirono che ad offrire occasione ai deputati ed al Governo, di mostrarsi, a parole, pensierosi della sorte degli operai. (*Ooh!*)

Presidente. Ed anche a fatti, onorevole Agnini.

Agnini. Bei fatti! Di questo disegno di legge, diceva giorni or sono l'onorevole ministro, che è il primo passo sulla via delle grandi riforme, che ha in animo di apportare il Governo. Io, mandato qui principalmente da lavoratori, sono tratto a dichiarare che se gli altri passi debbono rassomigliare al primo, meglio è che dedichiate il vostro tempo a qualche cosa di più utile; giacchè ve lo assicuro, delle vostre riforme nessun vantaggio ne risentono i lavoratori.

Se dovessi rivolgere una parola di plauso, per quel che a favore delle classi lavoratrici è stato fatto in questa Camera, dovrei rivolgerla al ministro Luzzatti, il quale da ministro non si è scordato di quanto predicava da deputato, ed ha portato dinnanzi alla Ca-

mera un disegno di legge, che allarga il campo d'azione delle Società cooperative.

Ma dal disegno che si discute, nessun vantaggio ne trarranno le classi operaie.

V'ha, ripeto, chi si è meravigliato che noi non partecipiamo a questa discussione. Ma io ed altri, in unione al collega Fratti, presentammo una serie di emendamenti, che voi, con una costanza mirabile, avete, uno dopo l'altro, respinti; ed ora vi opponete a quest'altro, la cui opportunità vi fu dimostrata dall'onorevole Fratti e dall'onorevole Mussi, che certo non militano nel campo socialista.

Io vi dico soltanto, che, escludendo gli ammoniti, voi venite ad escludere molti fra i migliori operai... *(Ilarità vivissima)*... sì; fra i migliori, perchè più intelligenti... *(Ilarità)*

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Agnini... i quali, appunto perchè superiori intellettualmente ai loro compagni, si ribellano per primi alle ingiustizie sociali, si fanno apostoli di emancipazione fra la loro classe, e sono perciò presi di mira dalla giustizia borghese; e così riguardo alle condanne per eccitamento all'odio fra le classi sociali, io debbo rispondere al ministro che vuole garanzia di probità negli eletti, ricordando che Costa ed altri furono pure colpiti da quella accusa ed ora siedono in questa Camera, ricordando che ora appunto una imputazione simile è lanciata a Filippo Turati, mente eletta, cuore nobilissimo; talchè voi tutti dovreste augurarvi che le classi operaie avessero sempre simili consiglieri!

Ma, di fronte alla strage dei più modesti fra i nostri emendamenti, che cosa altro resta per noi a fare, se non che constatare che voi non sapete, non potete fare nulla di efficace per le classi lavoratrici?

Questo disegno di legge che discutete, dimostra che voi non potete difendervi dalle prevenzioni, da preoccupazioni, non dirò politiche, come da taluno si è detto, ma di classe: non potete sottrarvi ai timori della classe che rappresentate, che voi, per quanto siate intelligenze superiori, quasi inconsciamente dovete subire.

Questo disegno di legge, anzichè riuscire mezzo per attenuare gli antagonismi ognor più stridenti fra capitale e lavoro, è e resterà una vera inutilità.

Questa è la dichiarazione che ho sentito il dovere di fare.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Prego la Camera di prestarmi attenzione.

L'articolo proposto dalla Commissione è il seguente:

« Non sono elettori, nè eleggibili:

« *a*) gli interdetti e gli inabilitati;

« *b*) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

« *c*) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

« Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza. »

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Deve dirsi: Tale incapacità cessa dopo compiuto, ecc.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Io aveva chiesto di parlare prima ancora che si domandasse dalla Camera di venire ai voti. E mi ha invitato a parlare l'onorevole ministro, quando hanno accennato alla magistratura, e l'ilarità sollevata nella Camera dalle parole dell'onorevole Agnini.

L'onorevole ministro ha detto che i magistrati rendono giustizia e non servigi, e che in questa legge non entra la politica. L'onorevole ministro sa che io l'ho in concetto di uomo di tanto spirito, che ritengo che egli per il primo abbia sorriso di questo suo eufemismo; poichè la sua frase sulla magistratura fu ripetuta tutte le volte che si sollevarono certe questioni politiche.

Lo stesso ministro ha dovuto capire che anche contro sua volontà c'è qualche cosa di estraneo a quel che vorrebb' essere studio degl'interessi popolari in questa legge; tantochè ha dovuto egli stesso consentire nelle osservazioni giuste dell'amico Fratti.

Si era creduto possibile fare una posizione più a vantaggio dei falliti che degli ammoniti, perchè viviamo attualmente in una atmosfera così viziata, che i delitti contro la buona fede, contro la proprietà sono ritenuti qualche cosa di meno grave che il professare certe teorie.

Guardi, onorevole ministro; l'onorevole Agnini ha fatto ridere la Camera, forse per la forma troppo assoluta con cui ha detto una cosa giusta.

Tante volte le cose giuste a dirle in una certa forma...

Agnini. Sono verità che non si vogliono sentire.

Cavallotti. Certo, ha detto proprio delle verità.

Agnini. Io sono stato condannato a tre mesi di carcere per eccitamento all'odio fra le classi sociali, dunque secondo loro potrebbe dirsi che sono un mascalzone!

Cavallotti. Quasi che non si sapesse per lunga e dolorosa prova quale sia la storia dell'ammonizione in Italia! Ora noi notiamo questo fatto, che in certi momenti in cui dominano passioni e paure, queste paure si risolvono sempre in maggior rigore verso quelli, che a preferenza si occupano di certi problemi. Siamo arrivati a questo, che ieri si dovette discutere, in seguito ad un'interrogazione, per sapere se una esposizione lucida di teorie alte, come lo poteva fare uno scrittore eletto quale è il Turati, potesse riguardarsi come un crimine da deferirsi ai magistrati. È questo un processo logico che si riscontra in tutti i paesi, in tutti i Governi: che di mano in mano che l'attenzione sopra certi problemi si desta, e che le passioni intorno ad essi si accalorano, noi vedremo sempre i governanti tormentati da un certo spirito conservatore, naturale in essi, che tende a richiamare di preferenza la loro attenzione sopra coloro, che più s'interessano di certe questioni e di certe idee.

Siamo venuti a poco a poco ad ammettere come naturali certi fatti, che non erano possibili una volta. Ma chi avrebbe pensato venti anni fa che oggi, in Italia, si sarebbe proclamata associazione di malfattori l'associazione di persone, le quali professano certe date teorie?

Andiamo più avanti. L'onorevole Costa è stato ammonito; e giusto ricordava l'onorevole Guelpa poco fa che fu sul punto di essere ammonito; anzi vi sono quattro o cinque deputati che furono quasi sul punto di essere ammoniti. Questo ho voluto dire. Generalmente quelli che più si occupano di certi interessi, con lo svilupparsi di questo spirito di vigilanza e di repressione, più saranno fatti segno di certe amorose sollecitudini dell'autorità.

Volete proseguire in questa via? Proseguite, ma è naturale che noi non vi possiamo seguire.

Noi non permettiamo che voi siate gli arbitri, assolutamente completi, di questi che saranno i giudici fra gli operai e gli industriali. Siete già padroni voialtri: ci avete tolto il presidente, avete la maggioranza e volete anche impedire che gli operai portino i loro voti, i loro suffragi sopra quelli che con più vigilanza e con più intenso amore si occupano dei loro interessi, che hanno ancora degli interessi degli operai un concetto più virgineo, più ingenuo di quello che si abbia in certi ambienti politici?

Ma che cosa volete fare con questo? Voi volete impedire agli operai di dare il loro voto magari a persone, che essi ricolmano maggiormente del loro affetto, delle loro simpatie, per l'attenzione speciale che portano a quest'ordine di studi. E che cosa farete con ciò? Dei nuovi aggravamenti di pena in questo istituto dell'ammonizione, che di maggiori antipatie non ha certamente bisogno.

L'operaio che si occupa degli interessi delle classi lavoratrici sarà anche segnato a dito come escluso dal diritto di occuparsi di quegli interessi, che sono lo scopo dei suoi studi. È un nuovo ostracismo, è una nuova pena che voi volete infliggere precisamente a quegli operai, che più richiameranno sopra di sè l'attenzione, le simpatie, gli affetti dei lavoratori. E che ne avverrà? Ne avverrà che più gli operai si ostineranno a circondare del loro affetto, delle loro simpatie, dei loro voti, questa gente che voi escludete, più cresceranno le resistenze; e questa che doveva essere, come dissero alcuni oratori, una legge di pace, sarà considerata come una legge di odio. Se questo è il risultato che volete conseguire, non resta che approvare la proposta del Ministero e della Commissione.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Chimirri, *ministro guardasigilli.* Gli argomenti svolti dall'onorevole Cavallotti possono ferire l'istituto dell'ammonizione ma non la tesi che discutiamo. L'istituto dell'ammonizione fu circondato da molte garanzie. Se non piace ai nostri colleghi di quella parte della Camera (*Accenna all'estrema sinistra*), presentino un progetto di legge per farlo abolire, ma fino a tanto che l'istituto esiste e deve produrre alcuni effetti, noi non facciamo che constatarli.

Io diceva, non a fior di labbro ma per convincimento, che la politica non c'entra nella nostra proposta. I collegi dei *probi-viri* non sono rappresentanze amministrative o politiche: sono corpi deputati a rendere giustizia, a conciliare interessi che si dibattono tra operai e industriali. In tutto questo il Governo e la politica non hanno che vedere,

e se dovesse entrarvi per qualche cosa, sarebbe pel desiderio di veder composte queste controversie in guisa da pacificare gli animi e togliere pretesto ai dissidii. Noi crediamo di fare opera di pacificazione e di giustizia, i nostri colleghi di quella parte della Camera credono di no: l'esperienza mostrerà chi di noi s'inganna, e saremo sempre al caso di correggere l'opera nostra.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Prego la Camera di prestarmi attenzione. Vi sono parecchi emendamenti all'articolo 16 della Commissione.

Dapprima l'onorevole Maffi ed altri propongono questo emendamento:

Sostituire all'articolo della Commissione il seguente:

« Non sono elettori nè eleggibili i condannati a pene criminali, coloro che abbiano sofferto altre pene per falso, furto, truffa, frode, e i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento. »

Poi gli onorevoli Fratti ed altri accettano in parte l'articolo della Commissione, proponendo il seguente emendamento:

« *Alla lettera c) sopprimere le parole:* gli ammoniti a norma di legge.

« *Alla lettera d) sopprimere le parole:* per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali. »

Maffi. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Maffi, si associa alla proposta dell'onorevole Fratti?

Maffi. Dichiaro che ritiro il mio articolo sostitutivo, e mi associo alla proposta dell'onorevole Fratti.

Presidente. Procederemo per divisione;

Si direbbe:

« Non sono elettori, nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

Su questo non c'è contestazione.

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicità, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

Anche su questo non c'è contestazione.

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale. »

Gli onorevoli Fratti e Maffi propongono la soppressione di questo paragrafo *c*).

Io metterò a partito l'affermativa, vuol dire che quelli che intendono d'approvare la proposta degli onorevoli Fratti e Maffi, voteranno contro.

Chi è d'avviso di approvare questo paragrafo *c*), si alzi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

L'onorevole ministro e la Commissione hanno proposto di sopprimere questo comma.

« Tale incapacità cessa compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza. »

Al paragrafo *d*) poi, gli onorevoli Fratti, Maffi ed altri, propongono la soppressione di queste parole:

« Per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali. »

Il paragrafo *d*) è il seguente:

« I condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazine a termini di legge. »

Pongo a partito questo paragrafo *d*).

Coloro che intendono approvare la proposta degli onorevoli Fratti, Maffi ed altri, voteranno contro.

Coloro che sono d'avviso di approvare il paragrafo *d*) come è proposto dalla Commissione sono pregati d'alzarsi.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 16 nel suo complesso colla modificazione proposta dal ministro e dalla Commissione, che vogliono soppresso il paragrafo che ho accennato.

(È approvato).

« Art. 17. Sono eleggibili tutti gli elettori, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da tre anni almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, riseggano da un anno nella giurisdizione del Collegio e non si trovino il alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8 numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata con l'articolo 32 del Regio Decreto 1 dicembre 1889, n. 6509. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese.

Pugliese. Solleviamo l'animo, onorevoli signori, in più spirabil aere.

L'articolo 17 presenta al nostro esame una questione geniale, altamente umana, ed una risoluzione liberale e progressiva costituente un vero atto di giustizia. Trattasi di vedere e decidere se per questa legge e nella sua modesta sfera di applicazione la donna debba avere intero lo esercizio del diritto elettorale, cioè essere ad un tempo elettrice come avete votato nello articolo 14, ed eleggibile come vi propone l'articolo 17.

L'onorevole Maffi aveva risoluto la questione affermativamente nello articolo 12 del suo progetto; l'onorevole ministro negativamente nello articolo 20 del suo. La Commissione, e di ciò merita lode, ha seguito la risoluzione affermativa come si vede dallo articolo 17.

Se non che essendo noi abituati a ritenerci i soli elettori della terra, conoscendo per prova come la sofistica sia buona a torcere le leggi, propongo che sia adottata una dizione più chiara e categorica ed invece di leggersi: *sono eleggibili tutti gli elettori,* si legga: *sono eleggibili tutti gli elettori di cui agli articoli 13 e 14.* Servirà a togliere ogni equivoco; ogni velleità di farisaica interpetrazione.

Spero che voi approverete questo principio nuovo, che in fondo in fondo è un atto di giustizia che noi compiamo verso la migliore e più bella metà del genere umano; e spero che di buon grado vorrà approvarlo anche l'onorevole ministro se non per ragione, almeno per sentimento.

Ogni ministro è come un semidio, ed ha la sua leggenda; e nella leggenda vostra, onorevole Chimirri, c'è una nota umana, gentile, e che io v'invidio, c'è la nota che intra gli altri culti voi avete a cuore il culto della donna, e che alla donna siete caro. (*Oh! oh!* — *Ilarità*) Ebbene se la leggenda non mente, io non posso dubitare che almeno questa volta saremo di accordo, e che voi non permetterete che a tante altre *diminutio capitis* se ne aggiunga contro la donna un'altra in questa legge. (*Benissimo! Bravo!*)

La donna ha diritto a conseguire molte rivendicazioni compatibili con la sua natura e con la sua nobile missione; senza mascolinizzarsi, (*Ilarità*) essa ha il diritto di occupare un posto più conveniente nell'attuale società. Pure di tutto ciò non è oggi questione; ora non discutiamo dei diritti elettorali della donna in genere, sì bene solamente della donna lavoratrice od industriante, e di metterla alla pari dell'uomo, di non collocarla anche una volta in una condizione di ingiustificata inferiorità, scesa dal suo piedistallo, uscita dal gineceo, e diventata compagna dell'uomo nel lavoro giornaliero e nella dura lotta per la vita, ad essa non possono più essere negati certi diritti che prima si negavano.

Perchè infatti vi neghereste ad essere di accordo con noi, onorevole Chimirri, almeno questa volta?

Guardiamo alla natura del diritto e la risposta è favorevole. È lo elettorato di questo disegno di legge un diritto naturale? e la natura è identica. È lo elettorato una funzione sociale, inerente al lavoro od alla industria? ed alla donna non potete negarlo, alla donna che come l'uomo lavora nelle fabbriche, o è industriante, commerciante, capitalista.

Guardiamo all'essere e la risposta sarà la stessa: potete forse rifiutarle intelligenza, e cuore uguale al nostro? Dividerete l'opinione di coloro che credono il suo cervello di una organizzazione inferiore al nostro, dimenticando che oggi proprio si ripiglia nella scienza la discussione se l'uomo o la donna rappresentino il massimo di perfezione raggiunto dall'essere nella scala evolutiva ascendente?

Crederete forse con lo *Spencer* che la donna non è fatta per i giudizi; che ella ha scarso il sentimento di giustizia, come ha forte quello della passione? Che se questa fosse davvero la vostra opinione, sarà facile combatterla ricordando come qui non si tratta di vera e propria funzione giudiziale, non si tratta di emettere solenni giudizi, sibbene si tratta di prendere parte ad una magistratura famigliare e di pace come voi più volte diceste.

Consideriamo la storia, e la storia dice che nelle civiltà orientali la decadenza non va di pari passo con la poligamia, ma con l'isolamento della donna; e che nelle occidentali i periodi più fioriti sono stati quelli in cui la donna fu in onore e prese, come madre e sposa, parte, non di uomo ma di donna, alla vita pubblica del suo tempo.

Esse sono conservatrici, dice la storia, e quindi molto utili in tempi di larga democrazia e di grandi rinnovamenti.

Sono pacificatrici per eccellenza e quindi utili molto ad una magistratura di pace.

Hanno per regno la famiglia, e quindi

non possono essere escluse da una magistratura famigliare.

D'altra parte voi le volete elettrici. Perchè non dovrebbero essere anche eleggibili? *Sint aut non sint.*

Il diritto elettorale mal si concede a metà.

Il sentimento di giustizia richiede che siano elettrici ed eleggibili.

Essa è operaia e buona operaia; lavora nelle miniere intorno a cui si svolgono le maggiori questioni operaie; lavora in tutte le altre fabbriche, ed è quasi la sola che lavori in fabbriche i cui prodotti sono di natura affatto femminili, come quelle delle sete e dei merletti. Anzi in alcuni luoghi ed officine il lavoro delle donne, come quello dei cinesi, fa concorrenza a quello degli uomini, i quali si difendono, chiedono metodi protezionisti e minacciano ruina. Il lavoro suo dà luogo a questioni morali, tecniche ed economiche di natura affatto speciale.

Ebbene ci si dica: con quale giustizia, mentre tutte le questioni operaie avranno il loro giudice tecnico, e gli operai e gli industriali saranno giudicati dai loro compagni, le donne e le questioni del lavoro delle donne non dovranno avere il loro giudice?

Se nasce una questione tra sigaraie e tenitori di fabbriche da tabacco, o tra merlettaie e *Iusurum*, come sarà composto l'ufficio dei *probi-viri?* Come potranno giudicarne gli operai di fonderia o di ebanisteria o di altra specie?

E se nascerà nelle miniere una questione tra lavoro di donne e lavoro di uomini, con quale morale e giustizia la farete giudicare dal nemico naturale, cioè dall'operaio maschio?

Anche gli scrittori, come il Bona, trovano non equa questa *diminutio capitis* di fronte alla grande importanza che ha preso il lavoro delle donne nelle nostre industrie.

La istessa Commissione parlamentare del 1883 dopo avere molto discusso, vide la necessità di accordare alle donne non solo l'elettorato, ma la eleggibilità.

D'altra parte il tempo è maturo; la opinione pubblica è preparata ad accogliere questa riforma.

Peruzzi, Nicotera, Depretis proposero già e sostennero doversi concedere alle donne lo elettorato amministrativo e voi stesso, onorevole ministro, lo sosteneste in più rincontri alla Camera.

La legge 17 luglio 1891 le ammette all'amministrazione delle Opere pie od Istituti di beneficenza, e fu legge voluta ed aiutata da voi. Il regolamento carcerario ultimo affida ad esse la sorveglianza delle case di pena muliebri; studiano nelle nostre Università; tengono uffici di Stato; riescono in maniera eccellente nei commerci e nelle industrie; sono alla testa di ogni patronato ed istituto filantropico, di ogni benefica influenza ed opera di carità.

Nella Svizzera, per la legge 24 maggio 1865, le donne di età maggiore e le vedove prendono parte alle elezioni municipali e provinciali.

Nell'Austria, per la legge 1873, sono ammesse all'esercizio del diritto elettorale.

In Russia, nei Comuni rurali, le donne sono elettrici ed eleggibili.

In Inghilterra, dopo la legge del 1869, prendono parte alle elezioni comunali; sono elettrici ed eleggibili ai Comitati scolastici locali per le leggi del 1871 e 1872.

Nell'America lo esperimento è più vasto. Nel Kansas il sindaco e la maggioranza del Consiglio, alcuni anni fa, erano donne. In quattordici Stati prendono parte alle elezioni pei funzionari scolastici ed alla risoluzione delle questioni sulle scuole. In nove sono eleggibili. Nel territorio di Washington e nel Wyoming fanno parte del Giurì.

Quali difficoltà dunque potreste avere?

Farà forse difficoltà un principio posto nel Codice di procedura civile, in un articolo di cui non ricordo il numero, dove trovasi scritto: le donne non possono essere nominate arbitri?

Ma a parte il considerare che se i principî codificati dovessero così essere invocati e valere, ogni progresso legislativo e nuovo principio non sarebbe possibile adottare, è facile osservare che il principio codificato non resta vulnerato. Altro è arbitramento, altro è lo instituto dei *probi-viri*. Quello è instituto giudiziale, questo è tutta cosa tecnica, famigliare, popolare, di conciliazione e di pace. Sono cose differenti, ed il non potere funzionare da arbitri, non impedisce che possa la donna funzionare in questa istituzione nuova, ed affatto tecnica.

D'altra parte se la donna è lavoratrice, è commerciante, e come tale può fallire e rispondere anche di bancarotta colposa o fraudolenta; se alcune arti ed industrie sono esclusivamente sue, se in alcuni altri lavori, come

quelli delle miniere, essa fa concorrenza allo istesso lavoro dell'uomo, come mai farete ad escluderla? Ma il nostro diritto pubblico interno ciò ancora non consente. E questa è la risposta solita che dànno i conservatori a qualsiasi innovazione.

Il diritto pubblico si svolge, progredisce; ed ogni progresso non può essere impedito con argomento simigliante. Se la cosa è nuova, è naturale che non si debba trovare nella legislazione esistente; e se ci fosse, non ci sarebbe ragione a discutere e chiedere.

Un'altra difficoltà mi piace prevedere ed è quella che può sorgere dalla famiglia. Potrebbesi dire: facendo la donna eleggibile voi introducete un elemento di discordia nella famiglia.

Ciò non pare esatto: se fosse vero non dovrebbe neppure essere elettrice. Causa di divergenza e discordie famigliari più che l'essere eleggibile, può l'essere elettrice; o almeno una cosa vale l'altra, e non si comprende la concessione di una funzione e la negazione dell'altra.

Del resto io che amo tanto la famiglia, e ritengo, che chi non ha casa non ha patria, e che le famiglie fanno il Comune, come i Comuni lo Stato, posso di leggieri additare una via mediana: siano eleggibili almeno le donne libere e le vedove.

Onorevoli signori, con o senza lo emendamento, che è formale e non sostanziale, vi raccomando molto di votare questo articolo del disegno di legge, e di considerare la responsabilità che assumerete se voi sarete per rigettarlo.

Respingendolo, voi non pure conserverete le vecchie ingiustizie, ma ne sanzionerete una nuova e più grave. Più grave perchè avremo pregiudicato così ogni progresso; avremo chiusa la porta ad ogni giusta rivendicazione; avremo negato lo elettorato completo non alla donna in genere, ma alla donna che lavora come noi nella lotta per la vita, e che come noi nel lavoro trova la sorgente del suo diritto, il cui esercizio le è necessario per la tutela dei suoi speciali interessi.

Scesi ambo, uomo e donna, nel campo della lotta per la vita e del conseguimento del pubblico bene, voi non la potete più considerare e trattare ingiustamente e superbamente come un articolo di lusso, sibbene dovete considerarla e trattarla come vostra pari, dovete affermare anche per essa quei diritti e doveri che sono conseguenza del lavoro e della nuova posizione che ha preso nella società.

L'uomo ha smesso già la superba e falsa credenza di ritenersi il re dell'universo, e stimare l'universo fatto per lui; è necessario, per la sua dignità ed il suo meglio, che si affretti ad abdicare un'altra superba e falsa credenza, quella, cioè, di credere che egli in società sia tutto, e che possa e debba legiferare a suo esclusivo uso e consumo.

Non io desidero che la donna si virilizzi, chè quando le donne diventano viragini, gli uomini diventano femmine; ma desidero che la donna conquisti quello che ha diritto di non vedersi negato per la sua dignità e per la nostra, quello che alla sua natura non è incompatibile, quello che giustizia e ragione per essa da lungo tempo reclamano. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Prima di procedere oltre, pregherei l'onorevole ministro di dichiarare se accetta l'articolo della Commissione, perchè parmi che questa abbia con la sua proposta esaudito i voti dell'onorevole Pugliese.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Nei termini come è redatto non potrei accettarlo.

Presidente. L'onorevole Fratti ha presentato un emendamento, il quale in parte è eguale a quello dell'onorevole Pugliese; ammette, cioè, la eleggibilità della donna, ed in parte modifica l'articolo nel senso che là dove si dice: « esercitino da *tre anni* almeno l'industria o l'arte... » si dica invece: « esercitino *da un anno* almeno. »

L'onorevole Fratti ha facoltà di parlare.

Fratti. Se non sono troppo esigente, poichè la opinione della Commissione è già nota (chè la Commissione credo non abbia nulla in contrario a quanto ha detto l'onorevole Pugliese), per semplificare la discussione desidererei conoscere l'opinione dell'onorevole ministro.

Presidente. Intanto, do facoltà di parlare all'onorevole Vollaro-De Lieto.

Vollaro-De Lieto. Era mia intenzione di parlare contro l'articolo della Commissione; ma non voglio ritardare la risposta dell'onorevole ministro, il quale è il principale interessato nella questione, specialmente dopo la sentimentale invocazione fatta dall'amico Pugliese.

Solamente, per non aver a parlare una seconda volta, farò una modesta osservazione sull'articolo, e, nello stesso tempo, rivolgerò una anche più modesta domanda alla Com-

missione. Vorrei (ed è questa la domanda, che rivolgo alla Commissione) che fosse ribassato il limite della età, stabilito in questo articolo per la eleggibilità, da venticinque a ventuno anni. Infatti mi pare strano che nello stesso articolo, nel quale si conferisce la eleggibilità alle donne, si stabilisca poi la capacità degli uomini, per ragione di età, a venticinque anni; quando tutto il nostro diritto pubblico e privato stabilisce, come criterio generale della capacità, per ragione di età, il limite di ventun anni. Non ho bisogno di ricordare alla Camera di quante critiche fu oggetto il nostro Codice civile, quando, unicamente in ossequio ad una tradizione, stabilì a venticinque anni la facoltà di contrar matrimonio senza il consenso dei genitori o degli ascendenti.

Certo, tutti noi pensiamo che quando il Codice civile, in una qualunque occasione, venisse ad essere modificato in qualche parte, una delle modificazioni, che prime dovrebbero farsi dal Parlamento, sarebbe appunto questa, di portare questa facoltà al limite normale dei 21 anni. Ma come potrebbe giustificarsi l'eccezione, che io trovo in questo disegno di legge, quando per l'elettorato politico il Parlamento ha stabilito che la capacità dai venticinque anni dovesse essere portata ai 21? Ricordo ancora come si discuta nella dottrina e nella pratica se veramente l'articolo dello Statuto, che stabilisce per la eleggibilità del deputato il limite di trent'anni, sia una di quelle disposizioni, che devono assolutamente mantenersi immutate; e come molti, ed io sono fra questi, pensino che per questa parte lo Statuto debba essere modificato. Prego quindi la Commissione, mentre dichiaro di votare contro la eleggibilità delle donne, di concedere che, ove la Camera approvi tale principio, il limite di capacità per tutti gli eleggibili sia ridotto a 21 anni.

Presidente. Onorevole ministro, desidera di parlare Lei subito?

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Udendo l'inno sollevato dall'onorevole Pugliese in onore della donna e le parole lusinghiere che egli mi rivolse, io dovetti, per non cedere al suo ammaliante discorso, turarmi le orecchie come il saggio Ulisse. Imperocchè mentre sono inclinato per sentimento ad accettare la sua proposta e divido i suoi pensieri ed i suoi entusiasmi per la parte più simpatica e migliore dell'umanità...

Martini Ferdinando. *Quod est dimostrandum!*

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* ...io debbo scostarmi da lui per seguire ragione e conoscenza, e dirò subito i motivi del dissenso.

L'onorevole Pugliese ricordò come io avessi nella legge sulle Opere pie propugnata l'ammissione della donna nelle congregazioni di carità, ed io soggiungo essere stato fra coloro, che propugnarono l'elettorato amministrativo delle donne.

Gli esempi ricavati dalle leggi straniere, sono favorevoli all'ammissione della donna all'elettorato: ma non ne ha addotto alcuno, che giustifichi l'eleggibilità della donna ad uffici d'indole giudiziaria.

Fratti. Come ministro torna indietro!

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Non torno indietro come ministro, onorevole Fratti, perchè l'articolo 14 del disegno di legge ministeriale consente alle donne il diritto elettorale attivo. Ma perchè, mi si chiede, nel vostro disegno di legge avete negato alle donne il diritto all'elettorato passivo? Per quanto mi vi sentissi inclinato, ho dovuto soffermarmi dinanzi al divieto sancito dal nostro diritto giudiziario.

All'articolo 10 del Codice di procedura civile si legge: « Non possono essere arbitri le donne, i minori, gli interdetti, » ecc.

Io ritengo che i Codici non sono immutabili, ma credo doversi andare a rilento nel modificare certi principî, che sono come i cardini del diritto scritto. Si possono proporre ardite innovazioni, ma si debbono maturamente discutere e maturamente risolvere. Ora io intendo che discutendo l'ordinamento giudiziario, si possa sostenere il concetto che la donna non sia esclusa dall'ufficio di arbitro o di conciliatore; e quando codesto concetto prevalesse, ne verrebbe di conseguenze la sua ammissione nel Collegio dei *probi-viri* e della Giuria, che ne fa parte. Ma fino a tanto che il principio contrario prevale nei nostri Codici, possiamo noi di sbieco, in occasione di una legge speciale, introdurre codesta novità nel diritto giudiziario?

Fu questo il motivo che m'indusse a respingere le modificazioni introdotte nell'articolo 17 della Commissione. Oltre a ciò io confesso di aver posto affetto a questa legge perchè la credo buona, e desidero che se ne faccia un leale esperimento. Ma perchè la credo buona, e vorrei condurla a porto, prego

l'onorevole Pugliese e la Commissione a non insistere nel loro proposito. Questa legge, si dica quello che si vuole, è per noi una novità e incontra molte repugnanze. Se alla novità della legge se ne aggiungano altre, le quali contrastano non solo co' principii del diritto, ma anche con le abitudini del nostro paese; io credo che coloro, i quali desiderano che questo nuovo ordinamento sia accolto con favore nel paese, e produca i suoi buoni effetti, devono studiosamente evitare gli ostacoli.

E per dar prova all'onorevole Pugliese ed alla Commissione, che io non mi rifiuto in tutto di seguire, fin dove è possibile, la loro inclinazione, propongo un temperamento, che dovrebbe sodisfarli.

Il Collegio dei *probi-viri* ha due funzioni: quella di conciliare e l'altra di giudicare. Giudicherà come magistratura famigliare, ma ciò non toglie che la Giurìa renda vere sentenze, come qualunque altro magistrato. E le sentenze, nei limiti della competenza fissata, non hanno bisogno neppure, come il lodo degli arbitri, del visto del pretore, per avere l'esecuzione parata: e per giunta sono sentenze inappellabili. Ciò posto, io credo che non si offenderebbero i principii del diritto scritto, e le opinioni prevalenti nel paese, quando si limitasse il diritto delle donne a sedere nel Collegio dei *probi-viri*, ma si escludessero assolutamente dalla giurìa. Imperocchè, non bisogna nascondercelo, il concetto di una donna che giudica, che pronunzi sentenze è così nuovo, è così contrario alle idee prevalenti che io non so se renderemo un buon servigio alla donna, e all'istituzione dei *probi-viri* esagerando fino al punto di affidarle funzioni giudiziarie. Mi pare che su questo terreno le opinioni opposte potrebbero conciliarsi. Si ammetta la donna a portare la sua parola pacificatrice e la sua benefica influenza quando si tratta di conciliare; ma quando si tratta di giudicare, onorevole Pugliese, io che ho della donna l'altissimo concetto che ha lei, su questo punto divido l'opinione di Spencer.

Non è già ch'io sia di quelli che disputano se le facoltà mentali della donna sieno inferiori o uguali a quelle dell'uomo; o se il suo cervello sia diversamente conformato; ma credo, che essendo entrambi forniti delle identiche facoltà, queste poi si atteggiano e si svolgono a seconda della diversa missione, che all'uomo e alla donna è da natura assegnata.

Nella donna perciò prevale il sentimento, l'intuito rapido delle cose; ma i concetti astratti non son fatti per prevalere nella mente femminile.

E di tutti i concetti astratti, il più astratto è quello della giustizia. Ecco perchè mentre penso che molte funzioni, anche pubbliche, possono affidarsi alla donna, la sola alla quale la donna, per l'indole sua non è chiamata, è la funzione della giustizia.

Per cui io prego la Commissione e l'onorevole Pugliese a contentarsi di ammettere la donna nell'ufficio di conciliazione, ma escluderla dalla giurìa.

Prego nel tempo stesso il mio amico Vollaro-De Lieto a non insistere nel suo emendamento.

Consideri che i *probi-viri* hanno il doppio ufficio di giudicare e, nei casi più gravi, di conciliare con la loro autorità morale le controversie.

Ciò posto, come mai vuol comporre un Collegio di *probi-viri* di giovanetti, che abbiano sorpassato appena i 21 anni?

Si richiede una certa maturità di giudizio; e 25 anni non mi pare un limite soverchio.

Non posso neanche accettare la limitazione che propone l'onorevole Fratti nell'articolo 17.

Faccio riflettere che il termine è stato già accorciato dalla Commissione; era di 5 anni, nel disegno ministeriale, e fu ridotto a tre dalla Commissione.

È una garentia questo limite; cinque erano forse troppi, ma scendere al di sotto di 3, mi parrebbe eccedere nel senso opposto.

Presidente. Onorevole Sonnino, ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney, *presidente della Commissione.* La Commissione è stata segno di tante accuse da parte di quasi tutti gli oratori, che hanno fin qui preso parte alla discussione di questa legge, che mi si permetterà di cominciare con una parola a suo discarico.

La Commissione ha voluto far essa la parte di un Collegio di *probi-viri* tra chi voleva innovare troppo, e chi non voleva far quasi nulla; e quindi si è preoccupata innanzi tutto di fare una legge che, date le condizioni nostre parlamentari, dati gl'intendimenti del Governo, potesse arrivare in porto e non subire la sorte degli altri disegni di legge presentati su questo argomento nell'ultimo decennio. Questo vi spieghi la ragione di molte restrizioni portate al disegno dell'onorevole Maffi. Con questo intendimento ci siamo

sforzati di procedere sempre d'accordo col ministro.

Anzi, anche in questo articolo veramente l'accordo c'era stato fino a poco tempo fa, poichè il ministro aveva accettato le proposte della Commissione.

Ed è questo, dell'eleggibilità delle donne, il punto più importante in cui la Commissione ha creduto di andare un po'oltre la prima proposta ministeriale, mossa a ciò fare da un concetto sociale.

Il nuovo istituto dei *probi-viri* ha due caratteri molto diversi. Ha l'ufficio di conciliazione, e per questo lato non rappresenta un provvedimento che abbia direttamente un'azione di natura sociale. È bensì un elemento di pace sociale.

Si tratta qui soltanto di discutere pacatamente fra gl'interessati le questioni che riguardano il contratto di lavoro, animandosi ad uno spirito di conciliazione e togliendo tutti gli attriti che provengono dagli amor propri personali, dai puntigli e dai pregiudizi di classe. Cosicchè soltanto indirettamente giova alla progressiva trasformazione di questi patti, ma non esercita alcuna azione immediata su di essi.

V'è poi una parte di giurisdizione dove veramente, checchè ne dicano i nostri egregi colleghi dell'estrema sinistra, si tratta di un provvedimento sociale che ha un'azione diretta sopra la natura stessa dei patti di lavoro; perchè si tratta di un giudizio di equità sostituito ad un giudizio di puro diritto; onde il nuovo istituto riesce di fatto con le ripetute sentenze informate all'equità, a limitare la libertà delle contrattazioni ed a formare un nuovo diritto per i patti del lavoro. Quindi in questo senso il nuovo istituto eserciterà veramente sui rapporti tra capitale e lavoro una azione diretta, benchè limitata.

Alcuni nostri colleghi, forse lasciandosi trasportare dalla foga del discorso, hanno negato qualunque valore al progetto della Commissione; essi dicono che si contenterebbero anche di poco, ma che una legge *pessima* non la vogliono votare.

Non lo dite troppo, onorevoli colleghi; e mi rivolgo a coloro che desiderano veramente che si faccia qualche passo nella legislazione sociale; perchè se lo provate troppo, altri nostri onorevoli colleghi, che volentieri metterebbero tutte quante queste leggi nel cestino, potrebbero farci scontare nell'urna questi vostri voli di rettorica. Il dar poco oggi, lo stabilire una giurisdizione fino a 100 lire non esclude che si possa un giorno fare di più ed aumentare questa competenza. Dunque il poco, soltanto perchè poco non diventa pessimo, onorevole Fratti. Questo lo riconoscerà.

In tutto questo disegno di legge noi ci siamo informati al concetto della realtà, dello stato delle cose quale si riscontra di fatto nel nostro paese. E debbo dire che così pensò anche l'onorevole ministro nel fare molte delle sue proposte.

Non abbiamo badato ai soli principî del diritto codificato; tanto è vero che l'onorevole ministro accettò, con noi, che nelle contestazioni che riguardano il contratto di lavoro, il minorenne dopo i 15 anni venga considerato come maggiorenne. Ora questo è già contrario a tutti i principî dei nostri Codici e delle nostre leggi ordinarie.

Noi ci siamo partiti dunque da questo concetto di fatto: che nel nostro paese, in molte delle principali industrie, si tratta unicamente o principalmente di lavoro di donne e di fanciulle. Sarebbe inutile creare un istituto che non prendesse di mira questa condizione speciale. Nell'industria della filatura e tessitura, tanto del cotone che della seta, abbiamo Comuni in cui non s'impiega un solo operaio uomo.

È una condizione di fatto che dobbiamo pur prender di mira, se vogliamo col nostro istituto conciliare le contese tra operai ed industriali, ed agire così con uno spirito di equità sugli stessi patti del lavoro.

Per convincersene, basta dare un'occhiata alle statistiche del censimento del 1881. Nel comune di Abbiategrasso vi erano 41 donne occupate nella filatura e torcitura della seta, e non un solo uomo. Se volete la proporzione, per esempio, nella Lombardia, nella sola classe dei filatori, incannatori, orditori e torcitori di seta, noi abbiamo, di fronte a 5600 uomini, 75,000 donne sopra i 15 anni, e 21,000 circa tra gli 8 e i 15 anni.

Ora noi nel dare la rappresentanza alla donna nell'istituto dei *probi-viri*, sia per un ufficio, sia per un altro, vediamo una giusta, un'equa tutela degl'interessi non soltanto della donna, ma anche della fanciulla. Perchè crediamo che saranno meglio difese queste migliaia di fanciulle operaie da una donna che non da un uomo, che non si può mai immede-

simare completamente delle loro condizioni e dei loro interessi.

Vi è una quantità di queste questioni sulle ore e sul genere del lavoro, di cui non può aver piena cognizione che la donna, anche perchè alcune di queste dipendono dalle sue stesse condizioni fisiologiche.

In alcune leggi industriali di altri Stati (le nostre purtroppo non se ne occupano) si è dovuto prender in considerazione le questioni del lavoro della donna nei periodi della gravidanza e del parto.

Ora una quantità di queste questioni non le regolano le nostre leggi, ma verranno di fatto a regolarle i *probi-viri* con le loro decisioni. Perchè mai dovremmo darle a decidere esclusivamente agli uomini, mentre in un gran numero di queste industrie non troviamo uomini operai?

Per darvi un' idea della sproporzione che vi è fra operai ed operaie in alcune industrie, vi dirò che, per l' industria della seta, e stando alle cifre dell' 81 perchè non ne ho altre, nel capoluogo del circondario di Abbiategrasso vi sono 41 donne operaie e zero uomini; in altri Comuni di quel circondario abbiamo circa 4600 operaie al di sopra di 15 anni e 49 uomini. Così a Lodi 21 donne e nessun uomo, e negli altri Comuni del circondario 1240 donne contro 37 uomini; nel circondario di Gallarate 4665 donne contro 58 uomini.

E volete voi, in tutta questa parte d' Italia, trattandosi di questa industria speciale, rendere inapplicabile affatto questa nuova legge sui *probi-viri?* E perchè mai? Perchè, dice l'onorevole ministro, l'ammettere le donne a entrare nella giurìa, è in opposizione ad uno dei cardini del nostro diritto scritto.

Mi scusi l'onorevole ministro; ma io non credo che l'articolo 10 del Codice di procedura civile, che impedisce alla donna di essere arbitra, sia da considerarsi come un cardine del nostro diritto civile.

Nel Codice francese di procedura civile pubblicato nel 1806 non esiste questo articolo; e là l'esclusione della donna dalle funzioni di arbitro dipende dall'antico diritto romano.

Io non m' intendo molto di tutte queste questioni puramente legali, ma, se non erro, la proibizione della donna come arbitra venne introdotta da una costituzione dell' imperatore Giustiniano; e, se dobbiamo credere a Cujacio, prima dell' imperatore Giustiniano, anche nel diritto romano le donne, purchè di fama illibata, potevano essere arbitre.

E tanto è vero che non si tratta di un principio che sia cardine del nostro diritto che, già prima che fosse fatta questa proibizione da Giustiniano, le donne non potevano essere mandatarie di altri in giudizio, non potevano avere patria potestà, non potevano essere tutrici. Era tutto diverso il modo con cui si considerava la condizione giuridica della donna, e la grande preoccupazione dei giuristi era di tener lontana la donna dai giudizi, *ab omni judiciali agmine separari,* come dice appunto l'imperatore Giustiniano nella costituzione che esclude la donna dall'arbitrato.

Ora, quando voi ammettete nella donna la patria potestà, quando la donna può essere commerciante, può stare a capo di qualunque industria, può stare in giudizio, può testimoniare, perchè volete toglierle questo diritto di rappresentare le sue simili operaie, per poter far loro rendere giustizia, secondo i criteri dell' equità nelle questioni in cui non si tratta d'interpretazioni astratte, dove ci voglia tutta quella capacità d'astrazione filosofica di cui parlava il ministro, ma in cui si tratta semplicemente di un pò di sentimento di equità; in questioni di salario, di ore di lavoro; in questioni che riguardano la materia su cui si esercita la loro mano d'opera?

Noi non imponiamo agli operai o alle operaie, intendiamoci bene, di nominare le donne nei collegi dei *probi-viri* o nelle giurie, ma non ammettiamo che *a priori* le donne debbano essere escluse. Perchè per un amore di simmetria tutta formale ed architettonica, dirò così, del diritto, vogliamo escludere l'azione della donna nella risoluzione equitativa delle questioni di lavoro?

Il ministro dice: la missione della donna non è quella di stare in giudizio. È vero, ma la donna non ha nemmeno la missione di essere salariata negli opifici manifatturieri. Anche il mio ideale è che la donna debba essere madre di famiglia e donna di casa, e che le fanciulle stiano a casa o nella scuola, ma il fatto si è che abbiamo centinaia di migliaia di donne e di fanciulle che debbono lavorare 10 o 12 ore, di giorno e di notte nelle fabbriche. Dunque teniamo conto dei fatti, e non facciamo le leggi soltanto sopra ideali che nel nostro paese non esistono.

Osservo poi che l'articolo 10 del nostro

Codice di procedura civile è tanto poco un cardine del nostro diritto, che esso non aveva alcuna sanzione quando il Codice fu presentato la prima volta al Parlamento. La sanzione, cioè, della nullità degli arbitrati pronunziati dalle donne, è stata introdotta dal ministro e dalla Commissione che riordinarono il Codice; tanto poco ciò era considerato come uno dei cardini del nostro diritto!

Ma vediamo che cosa avviene negli altri paesi.

Nel Belgio che ha, su per giù, lo stesso diritto pubblico e privato del nostro, la legge ammette la donna nel Collegio dei *probi-viri*. Si noti che la legge belga è più severa della nostra per altre condizioni, poichè richiede 4 anni di esercizio dell'industria invece di 3, onde l'operaio sia eleggibile.

Dunque non è un'audace innovazione che facciamo noi; è una cosa che si è fatta anche in altri paesi, e non ha avuto poi tutte le temute conseguenze nocive.

Eppoi, o signori, uno dei grandi scopi di questa legge, oltrechè conciliare le contese tra operai e padroni, e risolverne un gran numero con criteri d'equità e non di puro diritto, è pur quello di dare al singolo operai una efficace tutela nelle sue questioni di fronte al capitale, senza obbligarlo a passare sempre per la trafila delle associazioni di guerra e di combattimento, capitanate dagli spiriti più irrequieti e turbolenti.

Appunto noi vogliamo che l'operaio il quale vuole mantenere la sua individualità e la sua libertà, e non aggregarsi ad altri operai, sia interamente libero di ciò fare; senza perdere nulla quanto a tutela sociale dei suoi diritti e dei suoi interessi legittimi. Questo è il nostro concetto.

Ora, se voi fate questa esclusione della donna dalla giuria e dal Collegio dei *probi-viri*, voi obbligherete tutte queste donne a difendersi soltanto colle associazioni operaie di combattimento, che non hanno altr'arma che lo sciopero collettivo. Voi obbligherete le donne a costituire Società di resistenza, e là non potrete impedire loro di far da presidenti e nel fatto anche da giudici, poichè risolveranno, col decidere della lotta, questioni molto più gravi di quelle di 100 lire che temete di affidare al loro calmo e sereno giudizio nel Collegio dei *probi-viri*. Oltrechè in molte industrie, se costringete le donne a farsi rappresentare nel Collegio di *probi-viri* non da una delle loro compagne, ma da un uomo, le spingete voi stessi a delegare la tutela dei loro interessi a quegli operai che più loro promettono, agli elementi, cioè, più turbolenti ed arruffapopoli.

Signori miei, permettetemi di terminare con un piccolo ricordo letterario. Quando in Omero Pallade fa ad Ulisse l'elogio di Arete, moglie di Alcinoo, per spiegare il motivo per cui era amata e rispettata dalla famiglia e dalla intera città, gli dice che essa componeva le liti tra gli uomini:

.... καί ἀνδράσι νείκεα λύει

Vorremmo noi tornare più addietro di 28 secoli fa? (*Bravo! Bene!*)

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia*. Debbo aggiungere poche osservazioni contro quanto disse l'onorevole Sonnino.

L'argomento più grave da lui addotto in sostegno della proposta della Commissione è questo: che per parecchie industrie esercitate dalle donne sarebbe impossibile comporre il Collegio, come vuole la legge.

Faccio notare all'onorevole presidente della Commissione che nell'articolo 1° è detto: che i Collegi dei *probi-viri* possono essere nominati da ciascuna industria o da un gruppo d'industrie affini.

Ora l'industria della seta è proprio in questa condizione. Egli stesso nel citare il numero delle donne, che attendono a cotesta industria, disse che vi sono addetti 5000 operai, i quali sono più che sufficienti per avere il numero occorrente alla composizione del Collegio dei *probi-viri*.

E poi egli non ha considerato che queste donne, che lavorano nella filatura, nell'incannatura della seta, hanno mariti, fratelli, figliuoli, i quali sono anch'essi addetti o alla medesima industria o in altre industrie affini, dimanierachè codesta difficoltà, degna di considerazione, è largamente attenuata.

Io non insisto nel merito della questione; ho espresso nettamente il mio pensiero; feci una proposta conciliativa, e la mantengo come emendamento all'articolo della Commissione.

Presidente. L'onorevole Fratti ha facoltà di parlare.

Fratti. Vi rinunzio; dico soltanto che la esclusione della donna è una suprema ingiustizia, e nello stesso tempo, onorevole mini-

stro, è per Lei una vera contradizione con quanto Ella ha sostenuto altra volta, ed una più grave contradizione alla leggenda cristiana, che Ella segue. (*Si ride*).

Presidente. Verremo ai voti.

Prego la Camera di avvertire che la Commissione propone che siano eleggibili tutti gli elettori; ora, come la Camera rammenta, le donne sono elettrici; quindi l'articolo della Commissione conferisce alla donna, non solo il diritto all'elettorato, ma anche quello di poter far parte del Collegio dei *probi-viri*.

L'onorevole ministro propone invece questo emendamento:

« Le donne elette a far parte del Collegio dei *probi-viri* non possono far parte della giuria. »

Questo emendamento modifica l'articolo della Commissione, ed è contrario agli emendamenti degli onorevoli Fratti e Pugliese.

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia.* Sì, ma può votarsi dopo votato l'articolo.

Sonnino, *presidente della Commissione.* Io non so se gli onorevoli Fratti e Pugliese insistano nei loro emendamenti.

Pugliese. Io non ho presentato alcun emendamento; dichiaro di accettare l'articolo della Commissione.

Presidente. L'onorevole Fratti col suo emendamento propone anche ridurre ad un anno i tre anni di esercizio dell'industria. Ma, per quel che riguarda l'eleggibilità delle donne, il suo emendamento concorda pienamente con l'articolo della Commissione. Dunque, la base della votazione è l'articolo della Commissione, salvo l'aggiunta del ministro.

Poi verrà l'emendamento dell'onorevole Fratti, per quanto riguarda il limite dei tre anni.

Fagiuoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Fagiuoli. Mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ci porti in una contraddizione da cui non si può in alcun modo uscire. Perchè, una volta che si stabilisce che si possono eleggere le donne, ma ch'esse non possono far parte della giuria, bisognerà anche stabilire quante donne e quanti uomini potranno eleggersi; altrimenti, se a far parte di un determinato Collegio si eleggono soltanto donne, io domando: chi farà parte della giuria? Ora, una volta che si concede l'eleggibilità alle donne, è certamente possibile che il Collegio risulti tutto composto di donne, specialmente in quei circondari dove l'industria si serva solo di donne. Dunque, il concetto dell'onorevole ministro ha bisogno, per essere reso attuabile, di altre disposizioni, le quali regolino la proporzione fra uomini e donne in occasione delle elezioni; altrimenti, messo così assolutamente, ci condurrà ad una situazione, da cui non si potrà uscire senza cadere in contraddizione e senza rendere impossibile il funzionamento del Collegio.

Presidente. Onorevole ministro...

Chimirri, *ministro di grazia e giustizia, già ministro di agricoltura e commercio.* Intendo il valore dell'obbiezione; ma, naturalmente, avviene così, quando il congegno delle leggi si sposta, e bisogna trovar mezzi termini per conciliare le opposte opinioni. Il dubbio sollevato è ragionevole; ma, se la proposta venisse accettata, si provvederebbe col regolamento, od anche con altro articolo aggiuntivo, a limitare l'ammissione delle donne soltanto in quelle industrie per le quali è un'assoluta necessità e a definire la proporzione nella quale, in codesti casi, sarebbero ammesse nel Collegio.

Voci. Ai voti! ai voti!

Sonnino Sidney, *presidente della Commissione.* Vorrei pregare ancora una volta l'onorevole ministro di non insistere nel suo emendamento. Egli deve riconoscere lo spirito di conciliazione della Giunta, che ha receduto da molte delle sue proposte per procedere d'accordo con lui. Lo prego dunque di cedere questa volta; tanto più che il collega Sella mi fa osservare che in molte questioni l'interesse dell'operaio uomo è in aperta contradizione con quello dell'operaio donna;...

Voci. Ai voti! ai voti!

Sonnino Sidney, *presidente della Commissione.* ...e inoltre col sistema proposto dal ministro andremmo incontro a complicazioni pratiche e a gravi difficoltà.

Presidente. Dunque, come la Camera ha inteso, per l'articolo 14, è stato concesso alla donna il diritto all'elettorato. Si tratta ora del diritto alla eleggibilità.

La Commissione propone la eleggibilità della donna; il ministro la vuole limitata col seguente emendamento:

« La donna eletta a far parte del Collegio dei *probi-viri* non può far parte della giuria. »

Pongo a partito questo emendamento proposto dall'onorevole ministro.

(*Dopo prova e controprova non è ammesso*).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Fratti, il quale vorrebbe che invece di dire: « esercitino da *tre anni* almeno », si dicesse: « da *un anno* almeno. »

La Commissione non l'accetta: l'onorevole Fratti vi insiste?

Fratti. Sì, signor presidente.

Presidente. Dunque metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Fratti, cioè che invece di dire: « esercitino da tre anni », si dica: « esercitino da un anno ».

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo come è proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Avverto la Camera che fu già deliberato che la seduta di domani sia dedicata allo svolgimento delle interpellanze, escluse quelle, che si riferiscono alla legge per la soppressione delle preture.

Il seguito di questa discussione è dunque rimandato a venerdì.

Risultamento della votazione sulla proroga del trattato di commercio colla Spagna.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I segretari enumerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Proroga del trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna. »

Presenti e votanti	199
Maggioranza	100
Voti favorevoli	178
Voti contrari	21

(*La Camera approva*).

Annunciasi una domanda d'interrogazione.

Presidente. L'onorevole Beltrami ha presentato la seguente domanda di interrogazione al ministro della pubblica istruzione:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere quale fondamento abbiano le accuse divulgate all'estero riguardo i lavori di restauro ai dipinti del Camposanto di Pisa. »

Sarà iscritta all'ordine del giorno.

Nomina di un membro della Giunta delle elezioni.

Presidente. L'onorevole Tondi faceva parte della Giunta per la verificazione delle elezioni. Egli presentava recentemente le sue dimissioni da deputato, e cessava perciò dalle sue funzioni di commissario di quella Giunta. Ora, essendo egli stato rieletto ed avendo già prestato giuramento, chiamo nuovamente l'onorevole Tondi a far parte della Giunta delle elezioni.

La seduta termina alle 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di interpellanze.
2. Seguito della discussione del disegno di legge: Sui *probi-viri*. (117 e 136)

Discussione dei disegni di legge:

3. Convenzione per il servizio cumulativo con le strade ferrate attraverso lo stretto di Messina. (157) (*Urgenza*)
4. Disposizioni per garentire il ricupero delle spese di giustizia penale. (116).
5. Seguito della discussione sul disegno di legge: Abolizione della servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima). (56)
6. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (70)
7. Domande di autorizzazione a procedere per titolo di duello contro vari deputati. (243, 245 a 250, 252, 281)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1892. — Tip. della Camera dei Deputati.